Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 8 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; o presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2250

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare . Pag. 2253

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 677.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli Istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi. Pag. 2259

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 678.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale . . . . . Pag. 2259

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 679.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia . . . . Pag. 2259

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 680.
Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali . . . . Pag. 2259

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 681.
Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio missionario « Antonio Rosmini » per le missioni all'estero, con sede in Roma . . . . Pag. 2289

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI.
Passaggio in ruolo del signor Gotelli Mario fu Giov. Battista, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Genova. Pag. 2289

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1938-XVI.
Nomine dei presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Carpi, Cesena, Cupramontana, Fabriano, Loreto, Pisa, San Miniato, Savigliano e Volterra . . . . Pag. 2289

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo. Pag. 2290

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1938-XVI.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo. Pag. 2290

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 616, recante autorizzazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Rieti ed all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di acquistare diritti a sussidi terremoto. Pag. 2290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2290

Ministero delle comunicazioni:
Sostituzione di un membro supplente rappresentante del Ministero dell'aeronautica del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . Pag. 2290
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2291
Designazione di un membro supplente rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . . . Pag. 2291

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 2 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI . . . . Pag. 2291

Ministero per gli scambi e per le valute: Ruoli di anzianità. Pag. 2291

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Lucia in Consilvano » di Montefortino (Ascoli Piceno), in liquidazione . . . . Pag. 2291
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) . . Pag. 2291

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza . . . . Pag. 2292

Regia prefettura di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 2295

Regia prefettura di Siracusa: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta . Pag. 2296

Regia prefettura di Sassari: Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . . Pag. 2296

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 10 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1937-XV, registro 20 Africa Italiana, foglio n. 165.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Boltar Andrea di Martino e di Lebaro Orsola, nato il 6 novembre 1911 a Gorizia, soldato dell'autogruppo eritreo, 1° autoreparto. (*Alla memoria*). — Conduttore di un autocarro di un'autocolonna attaccata di sorpresa dal nemico al passaggio di un guado, pur gravemente ferito, lanciava l'autocarro contro un gruppo di assalitori disperdendoli. Ferito una seconda volta, mortalmente, riusciva, prima di morire, a condurre al sicuro l'autocarro carico di soldati. Esempio di alte virtù militari. — Guado Cacciamò, 20 gennaio 1936-XIV.

Forcella Luigi fu Ermenegildo e fu Bonetti Cesira, nato l'8 marzo 1898 a Capriolo (Brescia), maresciallo capo del IV battaglione eritreo. — Addetto allo scaglione salmerie, chiesto ed ottenuto di partecipare col battaglione ad un aspro combattimento, dette prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Accortosi che un reparto, rimasto privo del comandante, indietreggiava, seguito da pochi disponibili del comando, accorreva prontamente, trascinando, con l'esempio e con parole d'incitamento, gli ascari che, rianimati, ricacciavano il nemico con violenti corpo a corpo, infliggendogli perdite — Mekenò (Tembien), 21 gennaio 1936-XIV.

Beienè Temelsò, muntaz (47008) del V battaglione eritreo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — Capo arma di un buluk mitraglieri, si slanciò all'assalto di forti nuclei nemici, infliggendo loro gravi perdite e volgendoli in fuga. Benchè ferito, visto che il proprio reparto subiva gravi perdite da parte di un nucleo nemico in posizione dominante, con sprezzo del pericolo, postò la sua arma allo scoperto ed aprì efficacemente il fuoco contro il nucleo, finchè cadde eroicamente sul campo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Colitta Carmine fu Pantaleo e di Baglivo Addolorice, nato il 27 novembre 1903 a Galatone (Lecce), sergente maggiore del XVIII battaglione eritreo. — Sottufficiale addetto ad un battaglione eritreo, durante un attacco nemico, si prodigava nel recapitare ordini e fornire notizie. Ripetutamente chiedeva di essere inviato in prima linea dove più ferveva la lotta. Durante un contrattacco, benchè contuso in seguito ad esplosione di proiettile nemico, animosamente e di sua iniziativa, guidava un gruppo di conducenti contro un forte nucleo avversario volgendolo in fuga con gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Figà Talamanca Pietro di Luigi e di Beatrice Pallottino, nato il 7 aprile 1910 a Roma, sottotenente di complemento del VII autogruppo eritreo, 52° autoreparto. — Comandante di autocolonna, venuto a conoscenza che poco distante altra autocolonna era stata attaccata dal nemico, accorreva, con i suoi in aiuto degli assaliti. Con pochi animosi e con una mitragliatrice, affrontava l'avversario, gli infliggeva gravi perdite e riusciva a metterlo in fuga e a farlo desistere dal tentato saccheggio degli autocarri. Durante il combattimento si prodigava per raccogliere i feriti e farli trasportare celermente alla base di partenza dell'autocolonna attaccata. — Guado Cacciamò, 22 gennaio 1936-XIV.

Lustri Ubaldo di Tobia e di Isabella Disgredi, nato il 21 luglio 1910 a Roma, sergente della sezione di sanità, 2ª divisione eritrea. — Comandante di plotone porta feriti di una sezione sanità, per tutta la durata di un lungo ed aspro combattimento, si prodigava incessantemente, sotto il violento fuoco nemico, nella raccolta dei feriti sul campo di battaglia, dando esempio ai propri dipendenti di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Berhè Merrac, buluc basci - 31636 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di un buluk fucilieri, durante l'attacco ad un abitato tenacemente difeso da nuclei nemici, conduceva il suo reparto con perizia ed ardimento. Sebbene ferito, visto che l'avversario tentava un movimento aggirante, ne riferiva prontamente al suo superiore, sventando così la manovra nemica. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Gaim Tesfamariam, ascari - 73104 - del comando 3° gruppo battaglioni eritrei. — Addetto alla mensa ufficiali di un gruppo di battaglioni eritrei, volontariamente partecipava ad un assalto contro ingenti forze nemiche. Malgrado la sua giovanissima età, si batteva con grande coraggio, riuscendo a catturare diverse armi. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gemel Haman, ascari - 65132 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, nell'attacco di una posizione occupata dal nemico, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Mentre muoveva tra i primi all'assalto, cadeva mortalmente ferito — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Hagos Endai, ascari - 67719 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un attacco ad una posizione occupata dal nemico, dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Nell'assalto, mentre tra i primi raggiungeva la posizione avversaria, veniva ferito. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Hagos Tesfatzien, ascari - 67501 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — Nell'attacco di una posizione occupata dal nemico dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Nell'assalto, raggiungeva tra i primi la posizione. Mentre col fuoco inseguiva l'avversario, cadeva colpito a morte. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Idris Zucur, ascari - 61596 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. (*Alla memoria*). — Tiratore di mitragliatrice leggera, muoveva animosamente all'attacco di una posizione avversaria, postando più volte l'arma allo scoperto per avere maggior campo di tiro. Durante l'assalto, cadeva eroicamente sul campo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Abdalla, muntaz - 25702 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, al segnale dell'assalto, raggiungeva tra i primi la posizione avversaria, fugandone i difensori. Ferito, continuava a sparare, rimanendo sulla posizione conquistata sino al termine del combattimento. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mahamud Abdalla, ascari - 62389 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice leggera, con sprezzo del pericolo, muoveva all'assalto di una posizione avversaria, postando più volte l'arma allo scoperto, per aver maggior campo di tiro. Mentre, con audacia, eseguiva uno sbalzo, veniva gravemente ferito. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Rezenè Zegtà, muntaz - 60399 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante l'attacco ad un abitato tenacemente difeso da nuclei nemici, diede prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, abbandonava la linea di combattimento solo dietro ordine dei superiori. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Said Mohamed, muntaz - 58351 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento fu esempio agli inferiori per coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. Ferito, lasciava il suo posto di combattente solo in seguito ad ordine dei superiori. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Teclaimanot Chelati, ascari del XIX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Attendente porta ordini, ferito per la seconda volta, non abbandonava il suo posto di combattimento. Vincendo ogni sofferenza fisica, si lanciava all'assalto ed a colpi di bombe e con corpo a corpo, riusciva a giungere fra i primi in mezzo ad un gruppo nemico, contribuendo alla sua distruzione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfatzien Gherechidanè, muntaz - 50875 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante l'attacco di un abitato tenacemente difeso da nuclei nemici, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Ferito, incitava i compagni accorsi a proseguire nell'avanzata senza preoccuparsi di lui. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Tesfaù Sebhat, buluc basci del XXII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Graduato comandante di squadra mitraglieri, accerchiato da numerosi nemici che lo invitavano ad arrendersi, sdegnosamente rifiutava incitando i propri uomini a resistere e, sostituendosi al tiratore caduto, con fuoco calmo ed efficace, obbligava l'avversario a rinunziare alla riconquista della posizione. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Uoldeab Tesfanchiel, ascari - 60553 - del II battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante l'assalto ad una posizione occupata dal nemico, dava prova di coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. Nell'assalto raggiungeva la posizione tra i primi e, mentre ne fugava i difensori, veniva gravemente ferito. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Andreoli Fausto di Tullio e di Costanzi Lucia, nato il 1° settembre 1910 a Roma, soldato della Compagnia radio della II Divisione eritrea. — Addetto ad una stazione R/3 di una pattuglia O. C. di artiglieria, distaccata presso reparti di prima linea di altra divisione, durante due giorni di combattimento, coadiuvava instancabilmente il proprio capo stazione, permanendo accanto all'apparato, in posizione scoperta e battuta dal fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, dando prova di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ansaloni Lodovico di Raffaele e di Tomesane Enrica, nato il 22 agosto 1911 ad Anzola Emilia (Bologna) sergente della compagnia mista del genio, 2ª divisione eritrea. — Capo stazione R. T. nei reparti di una divisione eritrea, in sei mesi di operazioni dava sicura prova di capacità, sacrificio ed attaccamento al dovere. In numerosi combattimenti, esposto al fuoco avversario, disimpegnò il suo compito con calma e sprezzo del pericolo. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935 - Zeban Kerketà, 21 gennaio 1936 - Monte Lata, 21 gennaio 1936 - Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Arri Giuseppe di Duilio e di Grazia Melis, nato il 22 aprile 1908 a Cagliari, sottotenente di complemento del XVIII battaglione eritreo. — Comandante di un plotone fucilieri eritreo, durante un attacco nemico, dimostrava calma e serenità. Lanciatosi al contrattacco, infliggeva perdite al nemico, volgendolo in fuga. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Costantini Mario di Guido e di fu Virgilia Catalani, nato il 18 giugno 1910 ad Aquila, sergente della compagnia radio della 2ª divisione eritrea. — Capo stazione R/3 di una pattuglia O. C. di artiglieria, distaccata presso reparti di prima linea di altra divisione, durante due giorni di combattimento, manteneva ininterrotto il collegamento con il proprio comando e con altre unità superiori, rimanendo in posizione scoperta, sotto il fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, dando esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Lucchesi Palli Rosario di Giuseppe e di Scippa Maria Giulia, nato il 23 gennaio 1909 a Napoli, sottotenente di complemento del XVIII battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di battaglione eritreo, durante un attacco nemico protrattosi per lungo tempo, coadiuvava efficacemente il comandante nella trasmissione degli ordini e nella raccolta delle notizie. Inviato sul fronte di una compagnia, noncurante del pericolo, partecipava ad un contrattacco alla testa di un nucleo di uomini, fugando un numeroso gruppo nemico. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Minotti Giovan Battista di Cesare e di Di Maio Angela, nato il 5 agosto 1912 a Priverno (Littoria), caporale della compagnia radio della II divisione eritrea. — Addetto ad una stazione R-3 di una pattuglia O. C. di artiglieria, distaccata presso reparti di prima linea di altra divisione, durante due giorni di combattimento, coadiuvava instancabilmente il proprio capo stazione, permanendo accanto all'apparato, in posizione scoperta e battuta dal fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, dando prova di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Scuderi Alessandro di Giuseppe e di Vendetti Isabella, nato l'11 gennaio 1913 a Roma, sottotenente di complemento del XVIII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di un plotone fucilieri, durante un attacco nemico, dimostrava calma e sangue freddo. Lanciatosi al contrattacco con i suoi uomini, primo tra i primi, volgeva in fuga il nemico infliggendogli gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Serpentini Dino di Giovanni e di Tantucci Palmina, nato il 26 gennaio 1912 a Filottrano (Ancona), sergente del comando II divisione eritrea. — Sottufficiale addetto al posto a terra di un comando di divisione, durante una giornata di combattimento, assolveva il suo compito su terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, con calma e sprezzo del pericolo, solo preoccupandosi di assicurare il funzionamento del servizio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Sofia Pietro, fu Francesco e di Soccorsa Calabrese, nato l'11 novembre 1898 a Gioia Tauro (Reggio Calabria), tenente di complemento del XVIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia eritrea, durante un attacco nemico protrattosi per lungo tempo, diede prova di perizia e sprezzo del pericolo. Decimato col fuoco un forte nucleo avversario lo contrattaccò con decisione, infliggendogli gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Vetri Giuseppe, di Bartolo e di Abbate Vincenzina, nato il 26 marzo 1907 a Geraci Siculo (Palermo), sottotenente medico di complemento della Sezione di Sanità, II divisione eritrea. — Subalterno di un reparto someggiato avanzato, distaccato in prossimità della linea di combattimento, in località esposta al fuoco nemico, noncurante della propria vita, con calma e sicurezza prestava la sua valida opera nel soccorrere numerosi feriti, dimostrando coraggio, abnegazione ed alto senso del dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Viola Giuseppe di Giovita e di Boglioni Marta, nato il 3 marzo 1911 a Roncadelle (Brescia), soldato della compagnia radio della II divisione eritrea. — Addetto ad una stazione R-3 di una pattuglia O. C. di artiglieria, distaccata presso reparti di prima linea di altra divisione, durante due giorni di combattimento, coadiuvava instancabilmente il proprio capo stazione, permanendo accanto all'apparato, in posizione scoperta e battuta dal fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, dando prova di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Fessehatzien Hailé, ascari - 59000 - del II battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Portaordini, visto cadere il suo ufficiale, gli apprestava le prime cure e, dopo essersi assicurato del suo trasporto in località meno pericolosa, raggiungeva il reparto e partecipava all'assalto, distinguendosi per ardire e coraggio. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Gheremariam Iabiò, muntaz del XIX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In combattimento era esempio ai dipendenti per ardire e sprezzo del pericolo, contenendo col fuoco aggiustato della sua arma, l'urto di forti nuclei avversari. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ghereiesus Ghebré, sciumbasci - 6581 - della sezione sanità corpo armata eritreo, 2° reparto. — Volontario con venti portaferiti, accorreva sul campo di battaglia, nel settore ove l'offesa nemica era più violenta, a raccogliere e trasportare feriti, noncurante del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Hamed Hassen, ascari dell'autogruppo eritreo, 1° autoreparto. — In servizio di scorta armata in un'autocolonna recatasi in soccorso di altra attaccata da nemico in forze, seguiva il proprio comandante di buluk, dimostrando ardimento e coraggio, in un tempestivo contrattacco che disperdeva il nemico. Sopraggiunta la notte, si offriva di far parte di una pattuglia di collegamento e portava a termine il compito affidatogli, attraverso terreno impervio e ancora occupato dal nemico. — Guado Cacciamò, 22 gennaio 1936-XIV.

Ibrahim Hendé, ascari - 61583 - del II battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Porta arma tiratore di mitragliatrice leggera, malgrado fosse fatto segno a scariche di fucileria nemica, postava la sua arma sul fianco di nuclei avversari, riuscendo ad infliggere loro gravi perdite. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Medhanié Mahasciò, muntaz - 60529 - del XIX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In aspro combattimento, si slanciava arditamente all'assalto, dove più ferveva la lotta, contribuendo, dopo violento corpo a corpo, a volgere in fuga un forte nucleo nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Heremariam Sebhatù, ascari - 68913 - dell'autogruppo eritreo, 1° autoreparto. — In servizio di scorta armata in una autocolonna recatasi in soccorso di altra attaccata da nemico in forze, seguiva il proprio comandante di buluk con ardimento e coraggio in un tempestivo contrattacco che disperdeva il nemico. Sopraggiunta la notte, si offriva di far parte di una pattuglia di collegamento e portava a termine il compito affidatogli attraverso terreno impervio e ancora occupato dal nemico. — Guado Cacciamò, 22 gennaio 1936-XIV.

(1809)

Regio decreto 16 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937-XVI, registro 21 Africa Italiana, foglio 309.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Belenè Uoldè, muntaz (20007) del V battaglione eritreo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Ferito durante un assalto, con indomito coraggio si slanciò contro una mitragliatrice nemica che causava gravi perdite alla compagnia. Nel corpo a corpo, ferito nuovamente, cadde eroicamente sul campo, gridando: viva il V battaglione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Marrà Mannà, muntaz del XXII battaglione eritreo, reparto comando. — Graduato trombettiere, quasi sopraffatto da un gruppo avversario ch'egli aveva audacemente affrontato, si difendeva valorosamente con il pugnale. Durante un ritorno offensivo del nemico, con ripetuti squilli di tromba, infondeva nei suoi compagni coraggio e vigore. — Zeban Kerketà, 20 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Ansai Tesfasghi, ascari del XVIII battaglione eritreo, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Conducente, durante un attacco nemico, dopo aver chiesto ed ottenuto di partecipare all'azione, sotto il fuoco avversario si ergeva al disopra del parapetto, incitando con alte grida i compagni alla lotta, noncurante del pericolo. Colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Aradom Tesfà, muntaz del XIX battaglione eritreo, 2ª compagnia. Comandante di un buluc, conquistava un'importante posizione, che manteneva saldamente, malgrado ripetuti attacchi nemici. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Cheflesghi Hagos, muntaz (5921) del XIX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ferito il capo arma, impugnava la mitragliatrice leggera e con tiro preciso infliggeva gravi perdite al nemico, che ripetutamente tentava di aggirare il reparto, dando prova di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Efrem Fessaha, ascari della compagnia genio, 1ª Brigata eritrea (*alla memoria*). — Durante un lungo ed aspro combattimento, diede ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo, finchè, colpito a morte, cadde eroicamente sul campo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Ghebri Guradè, muntaz (11437) del V battaglione eritreo, 3ª comlagnia (*alla memoria*). — Durante un aspro combattimento si slanciò animosamente contro un gruppo di nemici, uccidendone alcuni. Colpito a morte, cadde da prode sul campo gridando: Savoia! Savoia! — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremariam Zeremariam, ascari del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, noncurante del violento fuoco avversario, si prodigava nel servizio del rifornimento munizioni. Mentre assolveva il suo compito, rimaneva gravemente ferito. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Hamed Nasser, buluc basci (49151) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, in aspro combattimento dava prova di perizia e di ardimento, eseguendo efficaci spostamenti dell'arma sotto il violento fuoco avversario e contribuendo al favorevole esito della lotta. Fu di esempio ai suoi uomini per sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Leghensè Andù, ascari del XIX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Tiratore di arma leggera, in aspro combattimento, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Inceppatasi la mitragliatrice e trovandosi il suo buluc impegnato in aspro corpo a corpo, impugnava il fucile di un compagno ferito e si lanciava nella mischia. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Teclè Iabio, ascari del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, si comportava con coraggio. Leggermente ferito, persisteva nella lotta fino alla completa rotta del nemico. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Temelsò Ebiò, muntaz (49196) del XIX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Porta ordini, si portava con prontezza e sprezzo del pericolo presso i reparti maggiormente impegnati, partecipando anche al combattimento. Benchè ferito, rimaneva al suo posto, dando esempio di spirito di sacrificio e senso del dovere. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Tesfai Hagos, buluc basci (34151) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, in aspro combattimento, contro numerose forze nemiche, dirigeva il tiro con perizia ed ardimento, riuscendo a stroncare tentativi di contrattacchi. Fu di esempio ai suoi uomini per sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Uoldenchiel Brahanè, muntaz del XXII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Capo arma e tiratore di mitragliatrice pesante, durante un violento combattimento, visto cadere eroicamente il proprio fratello, con alto senso del dovere continuava a combattere, curandosi del caduto soltanto dopo che il nemico, sgominato, fu costretto ad abbandonare il campo di battaglia. — Mekennò, 20 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Cavanna Luigi di Raffaele e di Ester Fucini, nato a Novi Ligure il 15 agosto 1907, sottotenente di complemento del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di un plotone mitraglieri, durante un aspro combattimento, dirigeva con calma e sprezzo del pericolo il fuoco delle proprie armi, ricacciando ripetute volte il nemico superiore in forze. Per rendere maggiormente efficace la sua azione contro nuclei nemici che minacciavano seriamente un reparto contiguo, attuava arditamente il rapido spostamento di un'arma su di una posizione violentemente battuta dal fuoco avversario, riuscendo a sventare la minaccia. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Clemente Vittorio fu Pietro e fu Benedetta Alberetanza, nato a Mola il 25 luglio 1898, tenente di complemento del 3° gruppo artiglieria montagna eritreo. — Ufficiale addetto al reparto M. V., durante un aspro combattimento, si portava più volte sulle posizioni delle batterie battute da violento fuoco nemico per assicurare i rifornimenti munizioni, dando prova di sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Araià Barachit, ascari del reparto comando 6° gruppo battaglioni eritrei. — Porta ordini di un comando di gruppo battaglioni, in violento combattimento si prodigava instancabilmente. Durante una fase critica dell'azione, più volte si offriva per mantenere il collegamento coi reparti più impegnati, adempiendo al suo compito con intelligenza e coraggio. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Asfeha Bissirat, muntaz (47720) del II battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Assunto il comando di un buluk, incurante del fuoco avversario, lo portava all'attacco di un villagio tenacemente difeso da nuclei nemici, costringendoli alla fuga. Nell'inseguimento faceva prigioniero un capo avversario. — Mekennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Bahatà Andù, ascari del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Con impeto si slanciava all'assalto, trascinando i compagni. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Berib Gherenchiel, muntaz del 6° gruppo battaglioni eritrei, reparto comando. — Graduato addetto ai collegamenti di un comando di gruppo battaglioni, durante un violento combattimento si prodigava instancabilmente nel suo compito. Incaricato di recare importante ordine, lo recapitava nonostante il fuoco nutrito avversario. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Chidanè Tesfasghi, ascari del 6° gruppo battaglioni eritrei, reparto comando. — Porta ordini di un comando di gruppo battaglioni, seguiva nell'attacco il proprio ufficiale, raggiungendo fra i primi la posizione contesa. Nel corso del combattimento si prodigava instancabilmente offrendosi spesso volontario nel recapito di importanti comunicazioni. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Chidanè Tesfè, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Vice comandante di plotone mitraglieri, sprezzante del pericolo, sotto il violento tiro avversario, si portava da un'arma all'altra, per dirigerne efficacemente l'azione di fuoco. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Daud Mohamed, ascari (63423) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Conducente, avuto sentore dello svolgimento di un combattimento, affidava il quadrupede ad altro ascari ed accorreva in linea, portando una cassa di munizioni. Partecipava quindi con esemplare ardimento a tutta l'azione. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Fessazien Uoldegabur, ascari della compagnia genio, 1ª brigata eritrea. — Durante un assalto contro un nucleo nemico, gravemente ferito ad una gamba ed impossibilitato a proseguire nel movimento, concorreva col fuoco all'azione dei propri compagni. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Gosciù Hagos, muntaz (37950) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Port'arma tiratore, in aspro combattimento, dimostrava serenità e coraggio, contribuendo a sventare, con efficaci raffiche di fuoco, ripetuti attacchi nemici. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Hailù Debbas, ascari (51336) del II battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Conducente, facente parte di salmerie attaccate da forze rilevanti, si prodigava per respingere l'attacco, con ardimento e sprezzo del pericolo. — Debbuc (Tambien), 1° marzo 1936-XIV.

Hassen Mussà, ascari (63117) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Nei momenti più difficili della lotta fu di valido aiuto al tiratore di una mitragliatrice, dando prova di sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Mesghennà Auchi, muntaz del XIX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di un buluk, sostituiva su una importante posizione un plotone fortemente provato in combattimento. Malgrado reiterati attacchi nemici, manteneva saldamente la posizione. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Mohamed Ibrahim, ascari (63313) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Conducente, avuto sentore dello svolgimento di un combattimento, affidava il quadrupede ad altro ascari ed accorreva in linea, portando una cassa di munizioni. Partecipava quindi con esemplare ardimento a tutta l'azione. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Reddà Morsò, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Vice comandante di plotone, in un cruento combattimento, coadiuvava con perizia ed ardimento il proprio ufficiale. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV

Saleh Talchè, ascari (7817), del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — In un aspro combattimento, fu di esempio ai compagni per coraggio e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Salomon Tuoldemedin, buluc basci (8547) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante un violento combattimento, animava con la parola e con l'esempio i dipendenti. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Teclaimanot Gubsò, ascari del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Era di esempio ai compagni durante un aspro combattimento, lanciandosi fra i primi all'assalto. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XVI.

Temelsò Meletzè, muntaz (55773), del XXIV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un attacco, con sprezzo del pericolo, si portava alla testa dei suoi uomini su una posizione occupata dal nemico, apriva il fuoco tempestivamente e metteva in fuga i difensori, contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione del proprio plotone. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfagaber Berhè, buluc basci del XVIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ferito il comandante di squadra, assumeva il comando dell'unità, guidandola con perizia e valore al contrattacco. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Tesfai Ogbasellasse, ascari (89950) del XXIV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ascari mitragliere, con sprezzo del pericolo, si offriva volontariamente di partecipare con altri ad una ardita azione di contrattacco, contro una pattuglia avversaria. Con intelligente manovra e aggiustato fuoco, tagliava la ritirata alla pattuglia nemica, contribuendo efficamente alla sua cattura. — Mai Ceu, 31 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Turquai Gheresillasse, ascari (51336) del XIX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Portaordini, si portava con slancio e sprezzo del pericolo, presso i reparti maggiormente impegnati partecipando anche al combattimento, durante il quale era di esempio e di incitamento. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Voldemainot Tesfatzien, muntaz del 6° gruppo battaglioni eritrei, reparto comando — Graduato addetto ad un comando di gruppo battaglioni, durante l'attacco di una difficile posizione, raggiungeva, al seguito del proprio comandante, tra i primi, la posizione stessa. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Voldemariam Aptesten, ascari della compagnia genio, 1ª brigata eritrea. — Durante un assalto contro un nucleo nemico, ferito ad una gamba e impossibilitato a proseguire nel movimento, concorreva col fuoco all'azione dei propri compagni. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

(1965)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 24 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1938-XVI, registro n. 8 Guerra, foglio n. 18.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi nell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Gadioli Cesare di Gregorio e di Muzzarelli Irene, da Roverbella (Mantova), capomanipolo 4° battaglione mitraglieri. — Comandante di plotone, in rinforzo ad una compagnia fucilieri, conteneva con perizia e valore l'avanzata del nemico infliggendogli gravi perdite. Rimasto gravemente ferito, incitava i dipendenti alla resistenza ed acconsentiva ad essere trasportato al posto di medicazione, solo dopo aver bene assicurata la difesa della posizione. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Campisi Baldassare di Calogero e di Ciaccio Vincenza, da Sambuco di Sicilia (Agrigento), maggiore medico divisione speciale S. — Ufficiale superiore medico di vasta cultura ed alto valore professionale, impiantò e diresse ammirevolmente durante il ciclo operativo di occupazione della regione dei laghi, i servizi sanitari della divisione speciale, superando le enormi difficoltà che ostacolavano il funzionamento dei servizi stessi. Presente in tutti gli aspri combattimenti, sotto il fuoco nemico, si prodigò sempre con animo sereno e sprezzo del pericolo alla cura dei feriti; magnifico esempio di medico soldato. Organizzò e condusse con amore l'assistenza sanitaria delle popolazioni indigene, strumento potente di penetrazione civile, contribuendo altamente alla loro volontaria ed entusiastica sottomissione. — Ciclo operativo della regione dei laghi, giugno-dicembre 1936-XV.

Clavenzani Ugo fu Antonio e di Carolina Clavenzani, da Gorgonzola (Milano), primo capitano 14° reggimento fanteria. — Ufficiale volontario in A.O.I. a disposizione del comando del reggimento, nell'aspro combattimento di Af Gagà, assolveva con sereno coraggio, sprezzo del pericolo e grande entusiasmo, il compito di collegamento coi comandi di colonna e di battaglione e coi reparti più avanzati, attraversando ripetutamente, di giorno e di notte, terreno insidioso e reso più pericolo da infiltrazioni nemiche penetrate nel nostro schieramento, sempre pronto ad offrirsi e ad assolvere gli incarichi più rischiosi. Chiaro esempio di elette virtù militari e di vivo patriottismo. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Colzani Ettore fu Antonio e di Brambilla Giuseppina, da Lissone (Milano), bersagliere 3° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). — Saputo che il proprio reggimento stava per essere impiegato in una lunga e rischiosa impresa che avrebbe richiesto sforzi non comuni, benchè affetto da grave malanno, celava a tutti le proprie sofferenze, per non essere costretto a rimanere indietro; e per più giorni consecutivi, con tenacia pari all'entusiasmo che lo animava si prodigava nell'affrontare volontariamente ogni maggiore pericolo e nel sopportare fatiche e privazioni estenuanti, fino a che caduto privo di forze e perciò ricoverato in luogo di cura decedeva subito dopo, inneggiando ancora nell'ultimo respiro alla Patria, al Re, al Duce. — Om Ager - Gondar, 20 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Cubeddu Salvatore di Giuseppe e di Coradduzzo Giuseppa, da Sassari, sottotenente 1° raggruppamento artiglieria leggera. — Durante aspra battaglia, di collegamento presso il comando di una brigata di fanteria, vista attaccata da forze nemiche la compagnia comando, ordinava agli artiglieri di aprire il fuoco, e si portava ad una mitragliatrice leggera, di cui era venuto a mancare il puntatore, assicurando la continuità del fuoco dell'arma. Solo dopo una grave ferita, veniva allontanato dal combattimento. — Enda Mariam Baruthò-Altopiano Zalcabà, 15 febbraio 1936-XIV.

De Blaw Bernardo fu Ciro e fu Ferrario Giuseppina, da Bergamo, tenente colonnello XIV battaglione mitraglieri autocarrato. — Conduceva il suo battaglione all'attacco delle posizioni di Giabassirè. Fatto segno durante l'attacco a minacciosi tentativi avvolgenti, li stroncava con saggie disposizioni e procedeva irruentemente sull'obiettivo conquistandolo. Esempio di ardimento e di audacia cosciente e responsabile. Si distingueva anche nel ciclo operativo sul Daua Parma e nella battaglia di Adicciò. — Daua Parma, gennaio 1936, Giabassirè, 14 ottobre 1936-XIV; Adicciò, 15-18 novembre 1936-XIV.

Faina Claudio fu Eugenio, da Orvieto, maggiore Comando genio divisione « Sabauda ». — Senatore del Regno, volontario in A.O., otteneva di essere assegnato a reparti di prima linea. Durante la marcia su Addis Abeba (nonostante la sua età avanzata), gareggiava con i giovani in ardimentose ricognizioni. Esempio mirabile di tenacia e volontà fascista. — A. O., 3 aprile - 5 maggio 1936.

Federici Ferruccio di Telemaco, da Roma, sottotenente 8° reggimento genio. — Comandante di un nucleo del Genio addetto ad una Divisione alpina, d'iniziativa proteggeva efficacemente il fianco sinistro di una colonna attaccata da notevoli forze ribelli, impedendo ogni infiltrazione del nemico e cagionando a questo rilevanti perdite. Il giorno successivo, precedendo la colonna, ripristinava un guado sotto il fuoco nemico, dando prova di sicura capacità professionale e sprezzo del pericolo. Già distintosi per valore e perizia alla battaglia di Mai Ceu. — Torrente Minuà, 18-19 ottobre 1936-XIV.

Maldonato Rosario di Giacomo e di Cascino Maria, da Palermo, sottotenente comando genio forze armate Somalia Italiana. — Ufficiale radiotelegrafista, durante l'intera campagna dette indubbie prove di spiccata capacità professionale, dedizione al dovere e sprezzo del pericolo, partecipando alle più importanti operazioni svoltesi nel settore somalo ed in particolare ai fatti d'arme di Neghelli, Gianogobò, Dagabur, Giggica, ove fu sempre fra i primi, per assicurare i preziosi collegamenti radio fra le truppe ed i comandi operanti, che mai non mancarono, nonostante le difficoltà create dal terreno, dagli agenti atmosferici e dallo sviluppo delle operazioni. — Settore Somalo, dicembre 1935 - maggio 1936-XIV.

Manzi Achille fu Francesco e fu Barbieri Ida, da Lucagnano Val d'Arda (Piacenza), caposquadra 180ª legione CC. NN. — Sofferente si rifiutava di sottoporsi alla visita medica per partecipare ad una azione. In aspro combattimento dimostrava perizia, coraggio e sprezzo del pericolo animando e trascinando i dipendenti con la parola e con l'esempio. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Moncuzzi Primo, capitano V gruppo cannoni divisione CC. NN. 1° febbraio. — Capitano di complemento, comandante di batteria, primo in ogni sacrificio, educò e condusse contro il nemico la sua batteria con slancio, coraggio e disciplina ammirevole. Con ardite ricognizioni condotte personalmente con non comune avvedutezza in territorio nemico, procurò informazioni di importanza decisiva. — Scirè, marzo 1936-XIV.

Pucetti Ettore, maggiore di artiglieria comando superiore A. O. I. — Ufficiale superiore di artiglieria di eccezionali doti, dando prova di coraggio e di ardimento in ripetute azioni di artiglieria, e specialmente nella battaglia dell'Endertà, riusciva ad assicurare, in ogni contingenza ed in condizioni difficili e pericolose, i collegamenti e l'organizzazione delle manovre di fuoco. — Endertà 12-15 febbraio 1936-XIV.

Parisi Alessandro, colonnello Stato Maggiore generale A.O.I. — Ufficiale della grande guerra più volte decorato al valore, partecipava volontariamente alla campagna in A. O. e con opera intelligente, attiva, costante dava un prezioso contributo al successo delle operazioni. Incaricato di compiere rischiose ricognizioni, missioni di collegamento, durante la battaglia dell'Ascianghi, e quale comandante dell'avanguardia destinata all'occupazione di Quoram, dava ovunque prova di fermo contegno e disprezzo del pericolo. — Ascianghi, Quoram, marzo-aprile 1936-XIV.

Pelligra Raffaele fu Francesco, da Comiso (Ragusa), tenente colonnello comando divisione fanteria Sila. — Capo di S. M. della divisione di fanteria « Sila » dava fervida opera in Patria all'organizzazione e all'addestramento della Divisione. Durante tutta la campagna, nelle importanti operazioni a cui la divisione prese parte si affermava collaboratore intelligente coraggioso, avveduto ed infaticabile del suo comandante. Nei momenti culminanti delle azioni incurante di ogni pericolo, affrontava ogni rischio per controllare personalmente la esecuzione degli ordini e recare ai reparti impegnati in combattimento il pensiero e l'impulso del comando. — Amba Aradam, 12-15 febbraio 1936-XIV - Socotà, 28 marzo 1936-XIV.

Piccinni Trifone di Carlo e fu Paolina Orlando, da Alessano (Lecce), camicia nera 101ª legione Libia. — In combattimento dava ripetute prove di slancio, ardire e sprezzo del pericolo. Sotto il fuoco nemico ricuperava la salma d'un ufficiale caduto. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

Tarenzi Alberto di Giuseppe e di Belli Cesarina, da Pavia, sottotenente 2° reggimento pontieri del genio. — Volontario di guerra in Somalia, prestava durante il periodo di preparazione bellica, entusiastica e preziosa opera progettando e dirigendo opere marittime e fluviali eccezionali per la vita delle truppe e per le operazioni. Valente pontiere, durante la battaglia nel settore occidentale, che si concluse con la disfatta dell'armata di Destà Dantou, diede magnifica prova di perizia tecnica e di personale coraggio. — Somalia Italiana, marzo 1935-giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Acciaioli Parisio di Fausto e di Gennari Iseride, da Roma, milite 1ª coorte volontaria milizia forestale. — Con altri compagni procedeva arditamente alla ricerca ed alla distruzione con bombe a mano di nuclei nemici appostati in caverna. — Gunu Gado, 24 aprile 1936-XIV.

Adolini Giovanni fu Giuseppe e di Guiducci Giuseppa, da Nebi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Alessandrini Giovanni fu Agostino e fu Fochetti Nicolina, da Fabrica di Roma (Viterbo), vicecaposquadra 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro masse ingenti di ribelli venti volte superiori di numero, dette sempre prova di calma e ardimento. In uno dei combattimenti, inceppatasi la mitragliatrice leggera della propria squadra, sotto il fuoco avversario, provvedeva a rimetterla in efficienza. Contribuiva quindi, insieme ai pochi compagni, ad infliggere perdite al nemico e travolgerlo in fuga. Magnifico esempio di coraggio e sangue freddo. — Aulankiti-Hadam-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Amore Armando fu Pasquale e di Garofano Rosa, da Frasso Telesino (Benevento), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Rifornitore di mitragliatrice pesante, in combattimento contro forze nemiche molto superiori, che avevano quasi accerchiato il treno armato, del cui presidio faceva parte, accortosi che la sua arma era rimasta pressochè priva di munizioni, assieme a due camerati, si portava, con grave rischio, sul vagone della riserva, riuscendo a portare indietro una cassa di munizioni. Bello esempio di sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16 e 17 ottobre 1936-XIV.

Andreetti Celestino di Angelo e fu Conti Daria, da Laino (Como), capomanipolo 116ª legione alpina CC. NN. — Animato da alto spirito volontaristico, durante ripetuti attacchi del nemico dimostrava perizia, ardimento e sprezzo del pericolo, animando sotto violento fuoco avversario, l'azione del proprio plotone. Quota 2300 di Zeban Kerketà, 20 gennaio 1936-XIV.

Balestra Menotti fu Armellino e di Soldatelli Ida, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro masse ingenti di ribelli, si comportava lodevolmente. In uno dei combattimenti esponendosi a grave pericolo per l'infuriare delle pallottole nemiche, su terreno scoperto, riforniva i propri compagni di munizioni, dimostrando consapevolezza del proprio dovere, coraggio e sangue freddo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Balloni Pandolfo fu Girolamo e di Farisei Caterina, da Bieda (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16 e 17 ottobre 1936-XIV.

Bannetta Luciano di Zeffirino e di Graglia Florice, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Baravelli Luigi fu Primo e fu Gambenici Livia, da Forlì, camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Porta treppiedi di squadra mitraglieri, spinta in zona resa insidiosa dalla natura del terreno, dalla notte e dalla minaccia avversaria, dava prova di decisione, audacia e sprezzo del pericolo, coadiuvando efficacemente il proprio caposquadra nell'impedire ogni tentativo di sorpresa da parte del nemico, al resto del battaglione impegnato nel superare un difficile guado. Nelle avanzate per la presa di Gondar e Debra Tabor si prodigò instancabilmente ogni qualvolta vi fu pericolo da affrontare o una dura fatica da sostenere. — Gumarà, 30 aprile - 1° maggio 1936-XIV.

Bardani Gino fu Clemente e di Pellini Concetta, da Civitella d'Agliano (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Biancalana Augusto di Giovanni e di Pantani Anna, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro masse ingenti di ribelli, si comportava lodevolmente. In uno dei tre combattimenti, esponendosi a grave pericolo per l'infuriare delle pallottole nemiche su terreno scoperto, riforniva i propri compagni di munizioni, dimostrando consapevolezza del proprio dovere, coraggio e sangue freddo. — Aulankiti-Fadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936.

Bianchetti Ezio di Giovanni e di Fiocchetti Teresa, da Sipicciano (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Bissi Roberto di Lieto e di Bentivogli Evelina da Forlì, camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Durante la lunga e ardita avanzata della colonna celere A. O. su Gondar, si prodigò instancabilmente ogni qualvolta vi fu un pericolo da affrontare e una fatica da sostenere. Rimasto col suo plotone di retroguardia, si offriva volontariamente più volte per portare ordini a distanza rilevante, dimostrando sprezzo del pericolo. — Om Ager - Gondar, 20 marzo 1° aprile 1936-XIV.

Bocca Attilio di Paolo e di Roveta Carolina, da Buenos Aires (Argentina), camicia nera 104ª legione CC. NN. — Facente parte di un treno armato, in tre combattimenti successivi, si comportava lodevolmente. In uno dei combattimenti, di sua iniziativa, si portava in un punto dominante, per poter meglio battere il nemico, e, con tiro calmo e preciso, contribuiva efficacemente nell'arrestare l'impeto avversario. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Bordo Francesco di Salvatore e di Perosillo Nazzarena, da Bolsena (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro masse ingenti di ribelli, si comportava lodevolmente. In uno dei combattimenti, esponendosi a grave pericolo per l'infuriare delle pallottole

nemiche, in terreno scoperto, riforniva i propri compagni di munizioni, dimostrando consapevolezza del proprio dovere, coraggio e sangue freddo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16 e 17 ottobre 1936.

Bort Mario di Eugenio e di Luin Viola, da Povo (Trento) camicia nera 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre successivi combattimenti, contro ingenti masse nemiche, si comportava valorosamente. Rimasto ferito il servente dell'arma della sua squadra, lo sostituiva volontariamente, dimostrando perizia e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16 e 17 ottobre 1936-XIV.

Bruschi Augusto di Pio e di Gridelli Angela, da Longiano (Forlì), camicia nera scelta 82° battaglione CC. NN. — Autista, offrivasi volontariamente di recarsi, unitamente ad un compagno, in località ove il nemico aveva precedentemente tentato un attacco, per ricuperare due automezzi abbandonati per avaria. Noncurante delle asperità del terreno e del pericolo, riusciva a rimorchiare gli automezzi e ricondurli alla colonna. — Torrente Sengià, 3 aprile 1936-XIV.

Bucelli Tullio di Raniero e di Girolama Testa, da New York, sottotenente 3° reggimento bersaglieri. — Durante le operazioni che condussero la colonna celere a Gondar, al Lago Tana e al Goggiam, dava splendida prova di avvedutezza, ardimento e sprezzo del pericolo. — Om Ager - Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Carletti Romano di Salvatore e di Palazzini Maria, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Castagneti Natale fu Agostino e di Gozzi Amelia, da Colognola (Verona), caposquadra 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, quale comandante di una squadra di mitragliatrici pesanti, in tre combattimenti successivi, si comportava valorosamente. In uno dei combattimenti, particolarmente duro, contro ingenti masse nemiche, apriva tra i primi il fuoco e contribuiva a smorzare la foga della prima ondata avversaria. Avendo una pallottola forato il manicotto della sua arma, ne curava particolarmente la riparazione con mezzi di fortuna, noncurante del fuoco mirato del nemico. Bello esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16 e 17 ottobre 1936.

Cavalieri Africo di Romano e di Iacurti Raffaela, da Nepi (Viterbo), camicia nera scelta 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e di coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizioni dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Cavalieri Bengasi di Romano e di Iacurti Raffaela, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento al dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti - Hadama - Moggio, 17 ottobre 1936-XIV.

Cavalli Aldo di Carlo e fu Ida Maffini, da Malesco (Novara), camicia nera 321ª legione CC. NN. — Porta arma, durante tutto un combattimento contro forze ribelli, eseguiva efficaci raffiche col suo fucile mitragliatore. Incurante del pericolo si esponeva ripetutamente al fuoco nemico per individuare meglio i nuclei ribelli nascosti nella boscaglia e sempre pronto a portarsi nella posizione più minacciata. — Lumia, 8 luglio 1936-XIV.

Cedroni Rodrigo di Costanzo e di Giovagnori Elvira, da Roma, camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti - Hadama - Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.;

Chiossi Pompeo di Arcangelo e di Passini Lucia, da Caprarola (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Cingolani Chino di Angelo e di Mandosi Ludovina, da Orte (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Clandestino Marco fu Giovanni e fu Erminia Terrasini, da Chiavari (Genova), camicia nera 321ª legione CC. NN. — Porta ordini percorreva svariate volte il fronte della compagnia in zona scoperta e sotto intenso fuoco nemico, disimpegnando con serenità e coraggio esemplare il suo difficile compito. — Lumia, 8 luglio 1936-XIV.

Coci Giovanni di Giuseppe e di Colcasi Giuseppina, da S. Maria Capua Vetere (Napoli), capo manipolo 202ª legione CC. NN. — Comandante di un plotone mitragliatrici pesanti, intuita la manovra di avvolgimento del nemico, di propria iniziativa, noncurante del pericolo, eseguiva una coraggiosa ricognizione su terreno scoperto e, individuati vari rifugi dell'avversario, con azione rapida portava avanti le proprie armi e con tiri di precisione costringeva il nemico alla fuga. — Zona Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Collinelli Nello di Giovanni e di Pantaloni Assunta, da Bagno di Romagna (Forlì), camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Offrivasi volontariamente di far parte di una pattuglia avente incarico difficile e pericoloso; prodigavasi instancabilmente a portare a termine il compito assuntosi, dando esempio di alto senso del dovere e dimostrando doti di coraggio e sprezzo del pericolo. — Fiume Gumarà, 30 aprile 1936-XIV.

Comandini Ottavio fu Carlo e fu Casadei Santa, da Mercato Saraceno (Forlì), camicia nera 82ª legione CC. NN. — Offrivasi volontariamente di far parte di un'ardita pattuglia incaricata di recapitare un importante ordine ad un reparto dislocato a qualche chilometro. Contribuiva efficacemente alla riuscita del compito, dimostrando audacia e spirito di sacrificio. — Ifag, 27 aprile 1936-XIV.

Corbelli Dino di Angelo e di Moccheggiani Clementina, da Cingoli (Macerata), camicia nera scelta 4° battaglione M. P. Rifornitore di mitragliatrice pesante, in combattimento contro forze nemiche molto superiori, che avevano quasi accerchiato il treno armato, dal cui presidio faceva parte, accortosi che la sua arma era rimasta priva di munizioni, assieme a due camerati si portava, con grave rischio, sul vagone della riserva, riuscendo a portare indietro una cassa di munizioni Bello esempio di sprezzo del pericolo e alto sentimento del dovere. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16 e 17 ottobre 1936-XIV.

Cortesi Alessandro fu Antonio e fu Giulianini Medea, da Forlì, centurione 82° battaglione CC. NN. — Comandante di compagnia, infaticabile animatore, durante un'operazione che, per la durezza dello sforzo e l'arditezza dell'esecuzione, richiese volontà tenace e ferrea energia, fu di costante esempio ai dipendenti per capacità, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Già distintosi in precedenti azioni. — Om Ager - Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Costamagna Camillo fu Alessandro e fu Cavallotti Teresa, da Torino, maggiore 11° battaglione complementi alpini. — Guidava il proprio battaglione, rinforzato da altro di camicie nere d'Eritrea, alla conquista di asprissime posizioni montane, con capacità ed ardimento ed operava un rastrellamento durante sei giorni attraverso zone infide, senza possibilità di rifornimenti, con completo esito e minime perdite. — Tembien, 27 febbraio - 3 marzo 1936-XIV.

Danti Otello di Dante e di Boattini Eugenia, da Predappio (Forlì) camicia nera 82ª battaglione CC. NN. — Facente parte di un centro di resistenza, nella notte spingevasi volontariamente, unitamente a due compagni, a perlustrare il terreno antistante, avvertendo tempestivamente il comando della presenza di armati avversari, e dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Amurà-Gheden, 28 aprile 1936-XIV.

D'Antonio Emilio fu Francesco e di Cupelloni Maria, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936.

De Angelis Umberto di Giuseppe e di Tanca Vittoria, da La Spezia, centurione 202ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia avanzata, accortosi che forti nuclei nemici tentavano di aggirare di sorpresa alcune armi pesanti in postazione, prontamente interveniva con pochi uomini, respingendo il nemico ed infliggendogli perdite. — Piana Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

De Bon Agostino di Agostino e di Panz Rosa, da S. Giustino (Belluno), camicia nera 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre successivi combattimenti contro ingenti masse nemiche si comportava valorosamente. In uno dei combattimenti, con alcuni compagni, si lanciava sul nemico protetto ed appostato nell'anfrattuosità del terreno a breve distanza dal convoglio, snidandolo e mettendolo in fuga con intenso ed efficace lancio di bombe. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

De Fonseca Umberto di Armando e di Olga Delia, da Livorno, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Esploratore di battaglione, diede prova di ardimento e spirito d'iniziativa. In due combattimenti successivi fu esempio di sprezzo del pericolo e di coraggio. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936 - Amba Manuè, 28 febbraio 1936.

De Matteo Giorgio di Angelo e di Soriano Rita, da S. Giorgio Lamolara (Benevento), camicia nera battaglione CC. NN. 3 Gennaio. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro ingenti masse nemiche, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XVI.

De Ola Giuseppe di Giovanni e di De Monte Anna, da Forno Canelle (Belluno), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre attacchi successivi di masse ribelli superiori di forze, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Deveronico Guido di Giovanni e di Dalmazzo Caterina, da S. Remo (Imperia), sottotenente 5° reggimento artiglieria alpina. — Comandante di scaglione munizioni, avuto sentore che la batteria era fortemente impegnata e battuta dal tiro nemico, accorreva ai pezzi e, visto cadere un puntatore, lo sostituiva, dando esempio di alto senso del dovere e disprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Dini Dino di Alfredo e di Gonnelli Teresa, da San Giovanni Val d'Arno (Arezzo) capomanipolo 192ª legione CC. NN. — Comandante di plotone mitraglieri, si distingueva in combattimento per perizia ed ardire. — Amba Tzellerè, 28-29 febbraio 1936-XIV.

Di Paolo Plinio di Lucio e di Tartaglia Maria, da Ripalimosani, sottotenente di artiglieria 352ª legione CC. NN. — Comandante di sezione di una batteria di accompagnamento, durante un'importante operazione di polizia coloniale, nell'effettuare un cambio di posizione con la propria sezione, venuto a trovarsi improvvisamente sotto nutrito fuoco avversario, di propria iniziativa, piazzava sul posto un pezzo, allo scoperto, con cui prontamente eseguiva tiro efficace contro il nido di mitragliatrice donde partivano le raffiche, riuscendo a metterlo tosto fuori combattimento. — Embissiè, 10 marzo 1937-XVI.

Di Stefano Giuseppe fu Benedetto e di Maria Anna Ravesi, da Canizzaro Catania, capo manipolo medico 4ª divisione CC. NN. 3 Gennaio. — Ufficiale medico addetto ad un reparto someggiato di sezione sanità, durante un combattimento, noncurante del pericolo, si prodigava nel disimpegno del suo compito. — Amba Aradam, Taga Taga, 12-13-14 febbraio 1936-XIV.

Eusepi Ermelindo di Domenico e fu Brignano Luisa, da Buenos Aires (Argentina), camicia nera 202ª legione CC. NN. — Con alto senso di cameratismo, sprezzante del pericolo, usciva dalle linee per raccogliere un compagno ferito. — Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Fagioli Giuseppe di Domenico e fu Pasini Maria, da Bertinoro (Forlì), camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Offrivasi volontariamente di far parte di una ardita pattuglia incaricata di recapitare un importante ordine ad un reparto dislocato a qualche chilometro. Contribuiva efficacemente alla riuscita del compito, dimostrando audacia e spirito di sacrificio. — Ifag, 27 aprile 1936-XIV.

Failla Arturo di Concetto e di Iulita Cecilia da Novara, camicia nera scelta 2ª legione CC. NN. — Trovandosi casualmente su di un treno armato, in due combattimenti successivi, contro ingenti masse di ribelli, teneva un contegno esemplare. In uno dei combattimenti rimasto ferito un porta munizioni, lo sostituiva volontariamente e, nel rifornire l'arma, si esponeva a grave pericolo, attraversando zone battute intensamente dal fuoco nemico. Bello esempio di cameratismo e di consapevolezza del proprio dovere. — Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Felici Domenico fu Alessandro e fu Santini Agata, da Tivoli (Roma), camicia nera scelta 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Filosi Dorino di Bernardo e fu Filosi Silvia, da Pieve di Bono (Trento), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Rifornitore di mitragliatrice pesante, in combattimento contro forze nemiche molto superiori, che avevano quasi accerchiato il treno armato, del cui presidio faceva parte, accortosi che la sua arma era rimasta pressochè priva di munizioni, assieme a due camerati si portava, con grave rischio, sul vagone della riserva, riuscendo a portare indietro una cassa di munizioni. Bello esempio di sprezzo del pericolo e di alto sentimento del dovere. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Fiocchetti Primo di Giovanni e di Bianchetti Luisa, da Spicciano (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Focaracci Romano di Pietro e di Adolini Pia, da Nepi (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Foschi Secondo di Giuseppe e di Urbini Filomena, da Cesena (Forlì), camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Autista, offrivasi volontariamente di recarsi, unitamente ad un compagno, in località ove il nemico aveva precedentemente tentato un attacco, per ricuperare due automezzi abbandonati per avaria. Noncurante delle asperità del terreno e del pericolo, riusciva a rimorchiare gli automezzi e ricondurli alla colonna. — Torrente Sengià, 3 aprile 1936-XIV.

Fragassi Eugenio di Cesare e fu Giunti Giulia, da Sulmona, sergente 3° reggimento bersaglieri. — Porta-ordini addetto al comando di reggimento, intelligente, generoso, ardito, instancabile, serenamente indifferente al pericolo, percorreva varie volte terreno fortemente battuto dal fuoco nemico per recapitare ordini a reparti impegnati in prima linea. — Alture di Belesat, Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

Francioni Giovanni fu Romano e fu Soldatelli Romana, da Nepi (Viterbo), camicia nera scelta 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Froio Guido fu Domenico e di Dionisia Michel, da Napoli, tenente colonnello comando artiglieria divisione speciale ".". — Ufficiale superiore di artiglieria colto e valoroso, in un duro e lungo ciclo di grande polizia coloniale e impiegava coraggiosamente, il gruppo di obici che egli aveva organizzato ed addestrato e le altre unità dell'arma a disposizione della divisione. In reiterati, violenti combattimenti, faceva rifulgere le proprie qualità di comandante, di animatore e di organizzatore, contribuendo efficacemente alla vittoriosa marcia della colonna che si conchiudeva con la conquista di Allata e di Irgalem. — Regione Laghi, giugno-dicembre 1936-XIV.

Fuzzi Arnaldo fu Carlo e fu Angeletti Cleopatra, da Forlì, centurione 82° battaglione CC. NN. — Durante tredici giorni di aspra lotta contro l'avversa natura e le insidie del nemico, nei quali un manipolo di audaci, con ardimento e tenace volontà si aprì la strada fino al raggiungimento di un obiettivo importante ed arduo, fu esempio costante ai dipendenti di energia, entusiasmo e sprezzo del pericolo. — Om Ager-Gondar, 20 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Galeazzi Elio fu Silvestro e di Galeazzi Albina, da Terni, centurione 202ª legione CC. NN. — Comandante di battaglione camicie nere, durante due giorni di combattimento, sempre presente dove più grave era la minaccia nemica, fu di esempio ai dipendenti di ardimento e sprezzo del pericolo. — Piana Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Geraci Gaetano fu Salvatore, da Noto (Siracusa), soldato 10ª sezione di sanità. — Durante il combattimento di Belesat, attraversava ripetutamente la zona battuta dalla fucileria nemica per raccogliere i compagni feriti, esempio di abnegazione e di alto senso del dovere. — Belesat, 15 febbraio 1936-XIV.

Gianferretti Silvio fu Eliseo e di Aspelli Bernardina, da Mompeo Sabino (Rieti), camicia nera 202ª legione CC. NN. — Quantunque

ferito al viso da scheggia di pallottola esplosiva, rifiutava di recarsi al posto di medicazione e, pur grondando sangue, continuava a sparare con la propria mitragliatrice sul nemico attaccante. — Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Gildoni Giuseppe fu Pietro e fu Arcaleni Domenica, da Città di Castello (Perugia), camicia nera scelta 202ª legione CC. NN. — Portaordini, sprezzante del pericolo, attraversava zone intensamente battute dal fuoco nemico, pur di assolvere rapidamente i compiti affidatigli. Si offriva poi volontariamente di uscire dalle linee, per la raccolta dei feriti e dei materiali. Esempio ai compagni di coraggio e cameratismo. — Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Giordana Antonino fu Giovanni Battista e di Mossello Giacinta, da Torino (Pavia), sottotenente 352ª legione CC. NN. — Ufficiale di collegamento di una batteria di accompagnamento, in una importante operazione di polizia coloniale, assolveva lodevolmente i vari compiti assegnatigli dal comandante la batteria, esponendosi ripetutamente al fuoco di mitragliatrici e fucileria avversaria, cui batteria ed osservatorio furono fatti segno pur di osservare i risultati del tiro del proprio reparto e di trasmettere gli ordini del proprio comandante a nuclei della batteria distaccati e trovatisi improvvisamente esposti al fuoco di bande ribelli. — Embissiè, 10 marzo 1937-XV.

Giorio Camillo fu Roberto, da Torino, maggiore 1° raggruppamento arabo-somalo. — Nel combattimento di Birgot, appoggiava con sommo ardimento, perizia ed efficacia l'azione dei battaglioni del raggruppamento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giorio Igino fu Vittorio e di Accardi Anna, da Lonigo (Vicenza), caposquadra 82° battaglione CC. NN. — In circostanze particolarmente difficili, offrivasi volontariamente di comandare una squadra incaricata di esplorare zone aspre ed insidiate dal nemico, prodigandosi instancabilmente con ardimento e sprezzo del pericolo per la riuscita del compito. — Gondar-Debra Tabor, 24-28 aprile 1936-XIV.

Giunchi Guido di Eugenio Mansueto e di Moretti Pia, da Teodorano (Forlì), capomanipolo 82° battaglione CC. NN. — Comandante di plotone di avanguardia a tutta la colonna, conduceva i suoi uomini attraverso terreno aspro, faticoso ed insidioso, sprezzante di ogni pericolo procedeva con decisione e celerità encomiabile; a tappa ultimata disponeva il plotone sulle alture scelte con giusto criterio, dando così tranquillità e sicurezza alla colonna anche per la pattuglia che di notte fu da lui creata e comandata oltre la linea delle vedette. — Avellana-Chec, 30 marzo 1936-XIV.

Greco Attilio fu Antonio e fu Ester Politi, da Licata (Agrigento), primo capitano nucleo topo-cartografico divisione Gavinana. — Durante la battaglia dello Scirè, volontariamente disimpegnava ricognizioni su terreno battuto ed infestato da abissini, dimostrando intelligente attività, iniziativa e sprezzo del pericolo. — Selaclacà, Mai Mesael, 29 febbraio 1936-XIV.

Grillandi Battista di Antonio e di Barberini Ida, da Forlì, vice caposquadra 82° battaglione CC. NN. — Più volte assumeva il comando di squadre di esplorazione incaricate di osservare il terreno e controllare la presenza di armati nemici. Prodigandosi instancabilmente, portava a buon fine ogni incarico affidatogli dando esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Gondar-Sorgenti Nilo Azzurro, 24 aprile - 3 maggio 1936-XIV.

Lazazzera Rocco di Luigi e fu Caramia Anna, da Calatafimi (Trapani), capitano CC. RR. comando colonna celere A. O. — Ufficiale di alte doti militari addetto al comando della colonna celere A. O., con un nucleo di CC. RR. e zaptiè, rendeva numerosi e delicati servizi, affrontando e risolvendo, sempre brillantemente, situazioni che si presentavano incerte e rischiose. — Marcia su Gondar-Zona del lago Tana, 20 marzo-5 maggio 1936-XIV.

Lombardi Feliciano di Noè e di Mensullo Concetta, da Apice (Benevento), camicia nera battaglione CC. NN. 3 Gennaio. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre giorni di combattimento successivi, contro ingenti masse nemiche, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Lucernati Riccardo, da Firenze, camicia nera scelta 82° battaglione CC. NN. — Facente parte del plotone di avanguardia, durante l'avanzata sulla penisola di Gorgorà, in particolare difficile circostanza, noncurante del pericolo, con fulminea celerità, appostava la propria arma pesante e con dosate raffiche costringeva il nemico a darsi alla fuga. Esempio di ardimento, attaccamento al dovere e sereno sprezzo del pericolo. — Penisola Gorgorà, 12 aprile 1936-XIV.

Magi Meconi Tommaso di Quintilio e di Segoni Fidalma, da Lucignano (Arezzo), camicia nera 202ª legione CC. NN. — Ferito in combattimento, dopo sommaria medicazione, tornava al suo posto, assolvendo il proprio compito con slancio ed entusiasmo. — Zona di Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Malloni Antonio Leo fu Angelo e fu Massoni Efigenia Virginia, da Forlì, vice caposquadra 82° battaglione CC. NN. — Assumeva volontariamente il comando di una squadra con compito di fiancheggiamento e, guidandola con perizia e arditezza, costringeva elementi nemici a prendere la fuga. — Debra Tabor, 28 aprile 1936-XIV.

Mandosi Romeo di Francesco e di Angeluzzi Fiorina, da Orte (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti, contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Mannini Pasquale fu Achille e di Maria Penna, da Spongano (Lecce) sottotenente 225° battaglione mitraglieri autocarrato. — Comandante di un plotone mitraglieri attaccava un forte nucleo di ribelli in ritirata, riuscendo a catturare numerosi prigionieri e materiale bellico. Esempio di slancio, arditezza e sprezzo del pericolo. — Lago Sciala, 8 febbraio 1937-XVI.

Manzini Giuseppe di Battista e di Coabelli Maria, da Dà di David (Verona), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Facente parte del presidio di un treno armato, quale porta arma tiratore, in tre combattimenti successivi, contro un nemico superiore di numero, dimostrò calma e coraggio. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Mariotto Armando di Giuseppe e di Capuzzo Elvira, da Lores (Rovigo), vice caposquadra 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, come comandante di una squadra mitragliatrici pesanti, in tre attacchi successivi lungo la linea, seppe con l'esempio e con la calma ottenere il massimo rendimento dai gregari. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XVI.

Matting Teodoro fu Celeste e fu Franzoi Anna, da Dossenkaln (Bolzano), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Facente parte del presidio di un treno armato, quale porta arma tiratore, in tre combattimenti successivi, contro un nemico superiore di numero, dimostrò calma e coraggio. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Mingarini Guerrino di Angelo e di Garavini Cesira, da Fiumana (Forlì), camicia nera scelta 82° battaglione CC. NN. — Durante la lunga ardita avanzata della colonna celere in A. O. su Gondar, si prodigò generosamente ogni qualvolta vi fu un pericolo da affrontare od una fatica da sostenere, suscitando l'emulazione dei compagni con il suo sereno coraggio e con l'esempio del suo alto spirito di sacrificio. — Om Ager, Gondar, 20 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Montini Guido di Antonio e di Panichelli Elvira, da Campodipietra (Campobasso), tenente 515ª sezione CC. RR. — Comandante di una sezione CC. RR. di bande indigene, durante una serie di giornate operative nello Adì Abò e nello Scirè dette numerose prove di accortezza, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Adì Abò, Scirè, 25 febbraio-6 marzo 1936 - Adi Arcai, 8 dicembre 1936-XV.

Morandi Adelio di Ferdinando e di Tamassia Virginia, da Quistello (Mantova), camicia nera 4ª battaglione M. P. — Rifornitore di mitragliatrice pesante, in combattimento contro forze nemiche molto superiori, che avevano quasi accerchiato il treno armato, del cui presidio faceva parte, accortosi che la sua arma era rimasta pressochè priva di munizioni, assieme a due camerati si portava, con grave rischio, sul vagone della riserva, riuscendo a portare indietro una cassa di munizioni. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15, 16, 17 ottobre 1936-XIV.

Morganti Alfonso di Raffaele e di Beltrami Teresa, da Trobaso (Novara), alpino 11° reggimento alpini. — Durante un violento combattimento, con noncuranza del pericolo, restava in posizione, per poter meglio colpire gli avversari. Ferito, aveva parole di rammarico per essere costretto a lasciare il suo reparto. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mosca Luigi di Ettore e di Toma Maria, da Milano, camicia nera 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro ingenti masse nemiche, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Nitti Paolo di Vincenzo e fu Ciari Maria, da Milano 1° seniore 5ª divisione CC. NN. — Ufficiale di non comuni qualità di mente e di cuore ha comandato il suo battaglione mitraglieri in circostanze particolarmente difficili di terreno e di ambiente, riuscendo in una difficile avanzata in zona montana a conquistare tutti gli obbiettivi assegnatigli, affermandosi comandante avveduto ed energico. — Adi Abi-Scirè, 25 febbraio-6 marzo 1936-XIV.

Olivetti Oscar fu Domenico e Livia Malinverni, da Roma, primo capitano comando superiore artiglieria A. O. Capitano addetto al comando superiore artiglieria A. O. durante otto mesi di campagna, compieva numerosissime e rischiose ricognizioni oltre le nostre linee, molte nel corso di violenti azioni. Sprezzante del pericolo e

superando spesso gravi difficoltà, conduceva sempre tempestivamente e brillantemente a termine le missioni affidategli procurando, anche di propria iniziativa, dati di grande valore ed importanza per la più efficace azione delle nostre artiglierie. — A. O., Fronte Eritreo, 3 ottobre-5 maggio 1936-XIV.

Pacini Mario di Macario, da Pontelungo (Pistoia), artigliere 31° gruppo salmerie (*alla memoria*). — In periodo d'intensa attività logistica, si prodigava fino all'esaurimento, fin quando, colpito in marcia da crisi cardiaca, si spegneva vittima della sua abnegazione e del suo alto sentimento del dovere. — Mai Ceu, 10 aprile 1936-XIV.

Panebianco Giuseppe di Salvatore e di Patanè Angela, da Giarre (Catania), artigliere 5° gruppo cannoni, 5ª divisione CC. NN. — Durante la marcia per la conquista dell'Adi Abò e dello Scirè, con prontezza e sprezzo del pericolo riusciva a porre al sicuro da un incendio cofani di munizioni. — Mareb-Adi Abò-Scirè, 26 febbraio-6 marzo 1936-XIV.

Petilli Giuseppe di Vincenzo e di Copeto Maria, da Minervino Sergio (Bolzano), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Facente parte del presidio di un treno armato, quale porta arma tiratore, in tre combattimenti successivi, contro un nemico superiore di numero, dimostrò calma e coraggio. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Pichler Vincenzo di Michele e di Gasser Luisa, da Nava Ponente (Bolzano), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Facente parte al presidio di un treno armato, in tre attacchi successivi di masse ribelli superiori di forze, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Pilotto Antonio di Osvaldo e di Nicoletti Maria, da Fonzaso (Belluno) vice capo-squadra 4° battaglione M. P. — Facente parte del presidio di un treno armato, come comandante di una squadra di mitragliatrici pesanti, in tre attacchi successivi lungo la linea, seppe con l'esempio e con la calma ottenere il massimo rendimento dai gregari. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Pini Attavante di Fioravante e di Alberti Orsolina, da Porto Mantovano (Mantova), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Facente parte del presidio di un treno armato, in tre attacchi successivi di masse ribelli superiori di forze, si comportava valorosamente. Bello esempio ai camerati di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Pinzi Ottorino di Agostino e di Rossi Annunziata, da Radicofani (Viterbo), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Porzioli Ermindo di Oliviero e fu Giappesi Cecilia, da Città della Pieve (Perugia), capomanipolo 202ª legione CC. NN. — Comandante di un plotone fucilieri, con sangue freddo, cooperava a respingere ripetuti attacchi avversari. Si prodigava, sprezzante del pericolo, alla raccolta dei feriti. — Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936.

Protti Amedeo Romeo di Attilio e di Bertozzi Salvina, da Borghi (Forlì), camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Porta treppiedi di squadra mitraglieri, spinta in zona resa insidiosa dalla natura del terreno, dalla notte e dalla minaccia avversaria, dava prova di decisione, audacia e sprezzo del pericolo, coadiuvando efficacemente il proprio caposquadra nell'impedire ogni tentativo di sorpresa da parte del nemico, al resto del battaglione impegnato nel superare un difficile guado. Nelle avanzate per la presa di Gondar e Debra Tabor si prodigò instancabilmente ogni qualvolta vi fu un pericolo da affrontare e una dura fatica da sostenere. — Gumarà, 30 aprile 1° maggio 1936-XIV.

Romei Giuseppe fu Lorenzo e di Tassi Teresa, da Montevarchi (Arezzo), aiutante 202ª legione CC. NN. — Caduto il proprio comandante di plotone, ne prendeva il posto e in zona scoperta e battuta dall'avversario continuava l'azione di fuoco, respingendo forti nuclei avversari e causando loro sensibili perdite. Esempio di coraggio e di attaccamento al dovere. — Zona di Calaminò, 20 gennaio 1936.

Rossetti Eugenio di Alfredo e di Gnemmi Carolina, da Dormelletto (Novara) sergente 11° reggimento alpini. — Comandante di squadra mitraglieri a protezione sul fianco di un'autocolonna assalita più volte da ribelli, col fuoco ben aggiustato della sua arma riusciva a contenere l'avversario infliggendogli perdite. Accortosi che nemici tentavano di aggirare l'arma stessa, reagiva prontamente abbattendone uno e fugando gli altri. — Torrente Guà, 18 ottobre 1936-XIV.

Rossi Pietro di Guglielmo e di Ugolini Angela, da Cesena (Forlì), camicia nera 82° battaglione CC. NN. — Facente parte di una squadra in servizio di fiancheggiamento di una colonna in marcia su Debra Tabor, precedeva con audacia i compagni, dando prova di sprezzo del pericolo. Anche durante l'avanzata su Gondar, più volte assolveva rischiosi incarichi per i quali, e per l'entusiasmo e l'abnegazione sempre dimostrata, riusciva di esempio ai compagni. — Debra Tabor, 28 aprile 1936-XIV.

Saluzzi Gino fu Remigio e di Bellini Lucia, da Terni, centurione 202ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia di rincalzo, accortosi che forti nuclei nemici tentavano di aggirare le compagnie avanzate, d'iniziativa, alla testa di un plotone, si lanciava al contrattacco riuscendo a sventare la minaccia ed infliggendo perdite all'avversario. — Piana Gabat-Calaminò, 20 gennaio 1936-XIV.

Santaniello Olinto di Antonio e di Santaniello Antonietta, da Quindici (Avellino), camicia nera scelta 202ª legione CC. NN. — Durante un attacco nemico, accortosi che la compagnia era minacciata seriamente sul fianco sinistro, di propria iniziativa spostava l'arma (mitragliatrice leggera), portandosi in direzione del nemico, riuscendo con efficaci raffiche a sventare l'aggiramento, infliggendo perdite all'avversario. — Calaminò-Gabat, 20 gennaio 1936-XIV.

Scagliola Pietro di Paolo e di Bruno Lucia, da Alessandria, sottotenente 5° reggimento artiglieria alpina. — Ufficiale alle salmerie, all'inizio di un aspro combattimento, accorreva sulla linea assumendo il comando della difesa vicina di una batteria. Sotto il violento fuoco avversario, si distingueva per calma e sprezzo del pericolo, reagendo con efficacia al tiro nemico ed infliggendo perdite all'avversario. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Scialino Alberto di Achille e fu Scialino Marta, da Fiano Romano (Roma), tenente 16° reggimento artiglieria Sabauda. — Addetto all'Ufficio tiro di un reggimento di artiglieria, disimpegnava anche le mansioni di topografo con infaticabile opera e, spesso, in condizioni difficili e con rischio personale. Durante la battaglia dell'Amba Aradam, volontariamente si assumeva il compito di ripetute, rischiose ricognizioni, in zone battute dalla fucileria avversaria, rendendo possibile la perfetta esecuzione di risolutive manovre di fuoco. — Belesat, 11 marzo 1936-XIV.

Tasciotti Emilio di Vincenzo e di Vanni Matilde, da Cesena (Forlì), 1° capitano 19° reggimento artiglieria. — Comandante di batteria, in una critica situazione, con calma esemplare e grande perizia, dirigeva l'efficace fuoco della sua batteria, contro il nemico che incalzava da più parti e, malgrado le considerevoli perdite subite tra i serventi, contribuiva potentemente alla strenua difesa dell'intera posizione. Dimostrava in tale situazione di possedere in modo spiccato doti di comandante valoroso, energico e sereno. — Selaclacà, 29 febbraio-1° marzo 1936-XIV.

Termite Pietro di Salvatore e di Rocco Angela, da S. Martino Sannita (Benevento), camicia nera scelta battaglione CC. NN. 3 Gennaio. — Facente parte del presidio di un treno armato, quale nucleo rifornitori, in tre attacchi successivi contro un nemico superiore di numero, sprezzante del pericolo, assicurava il perfetto rifornimento di munizioni alla sua arma, dimostrando coraggio e calma non comune. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

Traini Carlo, capomanipolo comando superiore A. O. — Ufficiale comandante il manipolo della milizia stradale di scorta a S. E. il Comandante Superiore A. O., durante la campagna contribuì in modo efficace ad assolvere il compito di mantenere il collegamento con i reparti impegnati nel combattimento recandosi più volte in zone battute da intenso fuoco nemico per il recapito di ordini. Esempio di alte virtù militari e sprezzo del pericolo. — Marcia su Addis Abeba, 5 maggio 1936-XIV.

Zaccaria Natale di Giuseppe e di Scattoni Maria, da Subiaco (Roma), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di calma e coraggio. In uno di essi, ricevuto l'ordine di costituire, con alcuni compagni, un caposaldo in posizione dominante, quantunque bersagliato dall'avversario, riusciva nel compito affidatogli. Bello esempio di sentimento del dovere e sprezzo del pericolo. — Aulankti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936-XIV.

Zamboni Alfonso di Giuseppe e di Zamboni Emma, da Mont Carmen (America) camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 16-17 ottobre 1936.

Zamerri Enzo di Oreste e di Dina Pacini, da Firenze, sottotenente 16° reggimento artiglieria. — Comandante di una pattuglia o. c. presso un battaglione alpini schierato in posizioni particolarmente

delicate e attaccate da preponderanti forze nemiche, con imperturbabile calma, sotto intenso fuoco e completamente allo scoperto, per meglio assolvere il proprio compito, comunicava al comando del gruppo i risultati del tiro, che egli stesso rettificava e che contribuirono a rendere il fuoco efficacissimo e tale da determinare l'annientamento del nemico sul fronte del battaglione. — Mai Ceu, 31 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Zoroddu Giovanni di Michele e di Pola Giuseppa, da Orotelli (Nuoro), camicia nera 215ª legione CC. NN. — Appartenente al presidio di un treno armato, in tre combattimenti successivi, contro masse ingenti di ribelli, mantenne un contegno esemplare, dimostrando calma e sangue freddo. Bello esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Aulankiti-Hadama-Moggio, 15-16-17 ottobre 1936-XIV.

(1984)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 677.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli Istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli Istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 678.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 679.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 680.

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati comunali;

Visto l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, approvato col R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali apportando definitivi miglioramenti sia nel trattamento di quiescenza degli iscritti, sia nella sistemazione dei servizi della Cassa stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente insieme con le allegate norme e tabelle *A*, *B* e *C*.

Sono abrogate nei riguardi della Cassa predetta le disposizioni della parte prima dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Art. 2.

Sono estesi al Monte pensioni per gli insegnanti elementari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

a) l'art. 49, commi primo, secondo e terzo;
b) l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60;
c) l'art. 61, commi primo, secondo, quarto e sesto;
d) l'art. 62, commi quarto e quinto.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

e) gli articoli 27, 28 e 29;
f) l'art. 49·
g) gli articoli 59 e 60;
h) l'art. 61;
i) l'art. 62, commi primo, secondo, quarto e quinto.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

l) gli articoli 27, 28 e 29;
m) gli articoli 43, 44 e 45;
n) l'art. 49;
o) l'art. 57;
p) gli articoli 59 e 60;
q) l'art. 61;
r) l'art. 62.

Sono estesi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari i seguenti articoli dell'ordinamento approvato col presente decreto:

s) l'art. 59, commi secondo, terzo, quarto e l'art. 60;
t) l'art. 61, commi primo, secondo e sesto;
u) l'art. 62, commi secondo e quarto.

Art. 3.

Sono abrogati:

a) l'art. 81 del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. decreto 1° maggio 1930, n. 680;

b) l'art. 17, 1° comma, della parte seconda, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 14 aprile 1926, n. 679;

c) l'art. 45, commi secondo e terzo del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

d) l'art. 29 del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Art. 4.

Alla dipendenza della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in aumento ai posti compresi nella tabella *A* dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, approvata col R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sono istituiti, per i servizi tecnici ed ispettivi della Direzione generale medesima, i seguenti posti:

Grado 6°: Attuario capo n. 1;
» 6°: Ispettori superiori n. 2;
» 7°: Ispettori n. 2;
» 8°: Vice-ispettori n. 8.

La relativa spesa è interamente a carico degli Istituti di previdenza.

Al concorso per titoli ed esami per i posti di vice-ispettore previsto dall'art. 71 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, sono ammessi gli impiegati dei ruoli del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale delle finanze, delle Intendenze di finanza e della Ragioneria generale dello Stato, di grado ottavo, nonchè quelli di grado nono aventi l'anzianità richiesta dall'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto.

La promozione ad ispettore per i servizi della Cassa depositi e prestiti è conferita ai vice ispettori ed ai consiglieri del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 4 marzo 1937, n. 304, e quella ad ispettore superiore è analogamente conferita agli ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti ed ai capi sezione del suindicato ruolo, con le norme rispettivamente stabilite dagli articoli 6 sub 68 e 6 sub 70 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691.

Ai vice ispettori ed agli ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti può essere anche conferita, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, la promozione rispettivamente a capi sezione ed a capi divisione nel medesimo ruolo.

Art. 5.

Il posto di attuario capo di cui all'articolo precedente è conferito o mediante promozione, previo favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze, all'attuario di cui al successivo art. 6, qualora già rivesta da almeno tre anni il grado settimo oppure in seguito a concorso per titoli fra dipendenti statali che rivestano almeno il grado settimo di gruppo *A*, o fra altre persone, anche estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano almeno 15 anni di anzianità di laurea nelle discipline che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 6.

L'attuario per i servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compreso nel grado 9° della tabella citata nel primo comma del precedente art. 4, consegue,

senza esami, previo favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze, la promozione ai gradi ottavo e settimo, rispettivamente, dopo sei anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 7.

Per i servizi amministrativi e tecnici delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, degli impiegati e dei salariati degli Enti locali possono essere distaccati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso le Prefetture, segretari comunali di ruolo, i quali, durante il distacco, sono collocati fuori ruolo, rimanendo iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali.

Per i servizi amministrativi e tecnici delle Casse di previdenza indicate al precedente comma, presso le Prefetture alle quali non siano assegnati segretari distaccati, si potrà provvedere con incarichi straordinari a personali di ruolo o con l'impiego di personali non di ruolo a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Le norme per il distacco, per gli incarichi e per le relative retribuzioni sono stabilite con apposito regolamento, nel quale dovrà essere fissato il limite numerico e la distribuzione per gradi del personale predetto.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, compreso il contributo dell'Ente per la iscrizione dei segretari comunali distaccati alla Cassa di previdenza, sono interamente a carico degli Istituti di previdenza predetti ed il relativo riparto è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale.

Art. 8.

Per un quinquennio, a partire dalla data di pubblicazione dell'ordinamento approvato col presente decreto, è data facoltà al Ministro per le finanze di assumere, per i lavori relativi all'attuazione della riforma della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali ed alla preparazione ed attuazione della riforma degli altri Istituti di previdenza, personale a contratto, da retribuirsi a carico esclusivo degli Istituti di previdenza, con una spesa annua non maggiore di L. 250.000.

L'assunzione del personale predetto viene effettuata alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 9.

All'art. 1, comma secondo, della legge 20 giugno 1929, n. 1125, sono aggiunte le seguenti parole: « del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego ».

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938, salvo quelle dell'art. 80 dell'annesso ordinamento, che hanno effetto dal 1° luglio 1937, per le pensioni vigenti a tale data, e dalla rispettiva decorrenza, per le pensioni da liquidarsi con decorrenza posteriore alla data stessa.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 dell'annesso ordinamento, concernente l'attribuzione dell'onere per il riconoscimento delle benemerenze fasciste, ha effetto dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, anche nei riguardi degli Istituti di previdenza cui la disposizione stessa è estesa con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 37. — MANCINI.

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI.

CAPO I.

Costituzione della Cassa.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità degli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonchè degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa, escluse le categorie alle cui pensioni e indennità provvedono altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2.

Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3.

Il patrimonio netto della Cassa di previdenza è ripartito:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi degli impiegati;

b) dai contributi degli Enti;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai versamenti volontari;

e) dalla tassa di ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

f) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente ordinamento;

g) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

h) dagli interessi sulle attività della Cassa.

CAPO II.

Iscrizioni obbligatorie e facoltative.

Art. 5.

La iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati degli Enti contemplati dal precedente art. 1 che percepiscano uno stipendio annuo non minore di L. 300, anche se corrisposto da due o più di detti Enti e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle date in appresso indicate:

a) dal 1° gennaio 1904 in poi per gli impiegati dei Comuni e dei Consorzi di comuni;

b) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle Provincie e dei Consorzi di provincie;

c) dal 1° gennaio 1908 in poi per gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei Monti dei pegni anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17;

d) dal 1° gennaio 1914 in poi per gli impiegati delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 gli impiegati delle Aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;

e) dal 1° luglio 1924 in poi per gli impiegati degli Enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex Impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera *f*);

f) dal 22 aprile 1925 in poi per gli impiegati degli Enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

g) dal 12 luglio 1913 in poi per l'impiegato d'ordine dell'Istituto nazionale Regina Margherita per orfani di maestri elementari;

h) dal 1° gennaio 1933 in poi per gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali, salvo quanto è disposto dall'art. 9;

i) dalla data di costituzione dell'Ente consorziale per gli impiegati dei Consorzi fra comuni e provincie, eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati;

l) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo o di altre Aziende costituite in Ente autonomo, cui siano attribuite funzioni di spettanza e di interesse di uno o più Comuni o Provincie;

m) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, numero 397, e successive modificazioni;

n) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per gli impiegati di quegli Istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;

o) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e tecnico degli Istituti pareggiati di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica eretti in ente morale o mantenuti da Enti morali che non siano già obbligati all'iscrizione in virtù delle norme contenute nelle precedenti lettere;

p) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati degli altri Enti cui per legge o per decreto Reale si estendano le disposizioni sulla Cassa di previdenza.

Dalle date rispettivamente sopraindicate e fino all'entrata in vigore del presente ordinamento è altresì obbligatoria la iscrizione per gli impiegati con nomina regolare e con stipendio annuo non inferiore a L. 300, assunti presso gli Enti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), posteriormente alle date stesse, che siano stati adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni che abbiano costituito la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia stata fatta a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano stati compresi nelle tabelle organiche. Tale disposizione non si applica agli impiegati cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1926.

Dall'entrata in vigore del presente ordinamento è inoltre obbligatoria l'iscrizione per gli impiegati con stipendio annuo non minore di L. 300, comunque assunti presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, dalle date sopraindicate in poi, fatta eccezione per l'Istituto indicato alla lettera *g*), che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

La iscrizione obbligatoria di cui ai commi precedenti ha effetto dalle date di assunzione per gli impiegati che alla data di pubblicazione del presente ordinamento si trovino in servizio nelle predette condizioni, eccetto che per quelli in servizio presso gli Enti di cui alla lettera *c*), per i quali si applica dall'entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

Art. 6.

Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937, n. 847, e ai rispettivi impiegati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro impiegati.

Art. 7.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per il personale di ruolo, direttivo, insegnante ed amministrativo degli Istituti musicali pareggiati:

a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

b) dal 21 settembre 1932 per gli Istituti già pareggiati al 15 maggio 1930, purchè gli Istituti stessi fossero già eretti

in ente morale o dipendenti da Enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932 all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in ente morale o di porsi alla dipendenza di un Ente morale.

Sono esentati dall'obbligo della iscrizione i personali di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fossero eventualmente iscritti a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli Istituti dianzi indicati, o assicurati agli Istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

Art. 8.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli impiegati delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da due o più Enti, non raggiungano la somma di L. 300. Gli impiegati con stipendio inferiore a L. 300, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 9.

Per gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali indicati alla lettera *h*) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934 e non è obbligatoria per quelli che al 26 aprile 1934 avevano raggiunto l'età di anni 40.

Art. 10.

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926 a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per pensioni, gli impiegati di cui al comma precedente, i quali da epoca anteriore rispettivamente al 1° gennaio degli anni 1904 e 1908 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi.

Art. 11.

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per gli impiegati di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924, ed al 22 aprile 1925, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926, finchè tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per gli impiegati delle Aziende dei servizi municipalizzati.

Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gli impiegati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.

Art. 12.

Gli impiegati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti e Fondi speciali di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla Cassa di previdenza cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi predetti. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Gli Enti hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa anche dei propri impiegati iscritti ai regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti e Fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva, a carico degli Enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati, ai sensi del terz'ultimo comma del successivo art. 52. L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa di previdenza, gli Enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 24.

Art. 13.

L'iscrizione non è obbligatoria per il personale di cui alla lettera *i*) dell'art. 5, per il quale, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'Ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tale personale è anche applicabile il precedente art. 12.

Art. 14.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno L. 25.000, non sono obbligate ad iscrivere alla Cassa i propri impiegati, nè a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 24.

Gli impiegati di dette Istituzioni hanno facoltà di iscriversi alla Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 15.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

Art. 16.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno L. 25.000 ed i Monti di pegni di 1ª categoria, nonchè gli Istituti di cui alla lettera *n*) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa medesima.

Art. 17.

Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro personali in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

I personali anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza, nella loro qualità di impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

Art. 18.

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla Cassa, continuando a carico dei Comuni e degli impiegati l'onere dei rispettivi contributi.

Quelli degli impiegati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso Comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere inscritti alla Cassa e l'onere del contributo dell'Ente è a carico dell'appaltatore.

Gli impiegati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla Cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'Ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla Cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico degli impiegati, salvo rivalsa all'atto del pagamento degli stipendi, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il Comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

Agli effetti del presente articolo l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

Art. 19.

Gli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza che siano stati o siano assunti in servizio dal Governo delle Isole Egee per le funzioni di segretario comunale, continuano, finchè adibiti a tali funzioni, a rimanere iscritti alla Cassa.

Il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa viene effettuato dai Comuni interessati, sia per le quote a loro carico che per quelle trattenute sugli stipendi degli impiegati, nella misura ed alle scadenze prescritte dalle disposizioni del presente ordinamento.

Art. 20.

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera *i*), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere i contributi di cui al successivo art. 24.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.

Art. 21.

Gli impiegati iscritti alla Cassa, i quali per effetto del trasferimento dell'Azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti, passino alla dipendenza di privati o di Enti non iscrivibli alla Cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'Ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli Enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni agli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuino a prestare servizio presso l'Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie siasi ridotto a meno di L. 25.000, salvo che in quest'ultimo caso l'Ente, ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'art. 24.

La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data agli impiegati iscritti alla Cassa che passino volontariamente al servizio di privati o di Enti non iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio.

La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

Decadono dall'iscrizione di cui ai commi precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

Gli impiegati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgano della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera *a*) dell'art. 33.

Agli impiegati che, a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo, cessino dal servizio, si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche agli impiegati delle Aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto d'impiego per la soppressione dell'Azienda.

Agli impiegati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla Cassa e cessino successivamente dal rapporto d'impiego ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora gli impiegati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescrit-

to, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi articoli 32 e 37, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 33 e l'art. 38.

Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani si applica il disposto della seconda parte del comma precedente.

Art. 22.

L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente e dell'impiegato è irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.

CAPO III.

Contributi.

Art. 23.

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 500 lire, la somma che eccede le 250 lire è calcolata per 500 lire intere, quella che non eccede non è calcolata.

Le variazioni di retribuzione che l'impiegato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro Ente.

Art. 24.

Il contributo annuale a carico degli Enti è fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla Cassa, salvo quanto è disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i Monti dei pegni di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 137 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un impiegato provvisorio soggetto all'iscrizione, o gli impiegati di cui al penultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento delle relative retribuzioni, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico dell'impiegato dal precedente art. 23, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

Gli Enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti, o Fondi speciali di pensione ai termini dei precedenti articoli 7, 10, 11 e 13.

Sono esonerate da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari, nonchè gli Enti di cui alle lettere l), m) ed o) del precedente art. 5 relativamente a quegli impiegati a favore dei quali abbiano assicurato, in precedenza all'entrata in vigore del presente ordinamento, un trattamento di quiescenza, e fino a che gli impiegati stessi non si iscrivano volontariamente alla Cassa.

Per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli Enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.

Agli effetti del contributo il posto coperto dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire l'impiegato stesso sia assunto altro impiegato che per tale supplenza sia assoggettato all'iscrizione.

Art. 25.

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per gli impiegati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte all'impiegato medesimo da ciascun Ente.

Art. 26.

Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla Cassa di previdenza.

Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 30 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

Art. 27.

Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti d'impiegato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5 con indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunziata nel gennaio di tale anno.

Gli Enti di cui al precedente art. 20 comunicheranno invece le notizie sopradette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso articolo.

Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti può essere inflitta con decreto del Prefetto una penalità in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Tale penalità, per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in

un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

Contro l'applicazione di tale penalità gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non è suscettibile di alcun gravame.

La Prefettura in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonchè a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.

Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla Prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.

Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

Art. 28.

I ricorsi concernenti la iscrizione alla Cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, dagli impiegati, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli Enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

Contro il provvedimento della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

Il Ministro per l'interno, sentita la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re.

Art. 29.

Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 27, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di Finanza.

La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo, dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.

In tale caso gli impiegati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi com-

posti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui al successivo art. 32 o la pensione di cui alla lettera *a*) dell'art. 33.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 30.

Le pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.

Sono esenti da tale ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

CAPO IV.

Impiego dei fondi della Cassa di previdenza.

Art. 31.

La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II.

INDENNITÀ E PENSIONI.

CAPO I.

Acquisto e perdita del diritto a indennità o pensione.

Art. 32.

Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in età di 60 o più anni;

d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44;

e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.

L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.

Art. 33.

Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;

c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;

d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Agli effetti della precedente lettera *c*) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per sè stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera *c*) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 34.

La pensione diretta è liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella *A* unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.

Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

Nel caso di cui alla lettera *c*) del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 23 per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio utile, nè alla metà della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.

In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.

La pensione diretta non può essere inferiore a lire milleottocento annue, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.

Art. 35.

Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età degli impiegati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

Art. 36.

Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione dell'impiegato cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera *f*) dell'art. 32 e dalla lettera *c*) dell'art. 33.

La spesa della visita medica è a carico dell'impiegato.

Art. 37.

La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennità se l'impiegato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i 50 anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonchè a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.

L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 32.

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennità o alle due distinte indennità nella misura sopra indicata.

Art. 38.

La vedova nei riguardi del cui matrimonio con l'impiegato iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 37, e che alla morte dell'impiegato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando l'impiegato muoia in attività di servizio, dopo avere prestato venti o più anni di servizio utile;

b) quando l'impiegato, dopo aver prestato 20 o più anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

c) quando l'impiegato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37.

Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 37 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 39.

Gli orfani che si trovino in uno dei casi di cui all'ultimo comma dello stesso art. 37, hanno diritto rispettivamente alla pensione, o alle due distinte pensioni indirette.

Art. 39.

La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso, come appresso:

a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento;

b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

Agli effetti della precedente lettera *a*) si tiene conto soltanto degli orfani dell'impiegato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 37.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 38, la pensione, determinata come alla precedente lettera *a*), viene così ripartita:

il 40 per cento della pensione dell'impiegato alla vedova;

il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.

La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire milleduecento, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 34.

Art. 40.

La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera c) del precedente art. 33, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.

Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d'impiego.

Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 37, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.

La vedova dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera b) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilità della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39.

Art. 41.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, se contraggono matrimonio.

Art. 42.

Nei riguardi degli impiegati iscritti alla Cassa o pensionati e delle loro persone di famiglia, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

Art. 43.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale.

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Art. 44.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena non sia estinta.

Art. 45.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 43 e 44, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

Il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'impiegato condannato è subordinato alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

Qualora l'impiegato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 44, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'impiegato stesso, se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Nel caso di ripristino del diritto a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 39 o 40.

Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della sospensione di cui all'art. 44, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

Art. 46.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se l'impiegato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante dieci anni di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 33 lettera c) e 40.

Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui ai successivi articoli 67 e 69 ed all'art. 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del decennio di contribuzione.

La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, ma le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio prestati con iscrizione ai regolamenti o conven-

zioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7 ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 55.

CAPO II.

Servizi utili a indennità o pensione.

Art. 47.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonchè il servizio comunque riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

È pure calcolato utile il servizio militare di leva che lo impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purchè l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, nè, per gli impiegati già iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

È pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

Art. 48.

Il servizio prestato dall'impiegato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi dell'impiegato quanto nei riguardi della sua famiglia.

Art. 49.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, esteso al personale degli enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennità o della pensione.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'articolo 34.

La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.

Art. 50.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego non sono calcolati.

Art. 51.

I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.

Art. 52.

Agli impiegati iscritti o già iscritti alla Cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924 o al 22 aprile 1925 o al 7 maggio 1926, gli stipendi sono valutati in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 34. Il presente comma ha anche valore di interpretazione autentica della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 47 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.

Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7 ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'art. 11, l'Ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso le Casse, Istituti o Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per l'impiegato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni. Tale norma ha anche valore di interpretazione autentica delle disposizioni dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, concernenti l'iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali.

Art. 53.

Nei casi di valutazione cumulativa dei servizi di cui al precedente art. 52 se l'impiegato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:

c) dalla quota di indennità si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto d'impiego, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

d) dalla quota di pensione si detrae la pensione già conseguita.

La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali sopraccennati per i servizi prestati presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, la valutazione cumulativa di tali servizi con i servizi successivi è subordinata al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione già percepite, con i relativi interessi semplici al saggio legale. Al rimborso si provvede con ritenuta sulla indennità o con ritenuta integrale delle rate della pensione diretta ed indiretta od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa quando l'Ente lo consenta.

L'impiegato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 52, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

Art. 54.

L'indennità o la pensione a favore dell'impiegato che abbia prestato servizi presso due o più Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 52, o della sua vedova o dei suoi orfani, anche se non siavi stata iscrizione alla Cassa di previdenza, viene liquidata dalla Cassa medesima, con le norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 52.

L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli Enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'articolo 52.

Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione, viene fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli Enti interessati o per decisione della Corte dei conti.

La Cassa di previdenza si rivale sugli Enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 52 e dall'art. 53 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 55.

Nei riguardi degli impiegati che siano stati iscritti a due o più degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento delle indennità o delle pen-

sioni, tutti i servizi valutabili secondo le norme dei singoli Istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'articolo 51 per il computo del servizio utile complessivo.

Alla liquidazione provvede l'ultimo Istituto presso il quale l'impiegato è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti predetti è ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti articoli 52 e 53, dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza i servizi stessi siano valutabili.

L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui ai commi precedenti, è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche determinate per ciascuno degli Istituti di previdenza, in base alle norme speciali degli Istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione.

La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'Istituto che la liquida; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

Gli altri Istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, all'Istituto che provvede alla liquidazione stessa, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso che vi siano quote a carico degli Enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dall'Istituto che provvede alla liquidazione, che si rivale sugli Enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 52 e 53.

Nessuna indennità o pensione è dovuta se non vi sia stata iscrizione per 10 anni complessivamente agli Istituti predetti e agli Enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali, eccezione fatta per i casi previsti dalle leggi dei singoli Istituti di previdenza.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

Art. 56.

Nei casi di cui al precedente art. 55, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto d'impiego, non sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura, dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

Art. 57.

In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli Enti di cui agli articoli 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli Enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli Enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della Cassa di previdenza, nonchè, nei casi previsti dall'articolo 55, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli Istituti di previdenza.

Le quote di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato, cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota a carico della Cassa di previdenza, valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della Cassa, degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della Cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli Enti e degli altri Istituti di previdenza.

Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, restano in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

La quota dovuta dallo Stato è a carico del Ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

Il pagamento è integralmente effettuato dalla Cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto d'impiego erano in servizio presso gli Enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonchè di quelle a carico degli Enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della Cassa e degli Enti.

Art. 58.

Per il personale già iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di pensione a

carico della Cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923, n. 574.

Capo III.

Procedimento di liquidazione e pagamento degli assegni.

Art. 59.

Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla Prefettura, la quale le trasmette all'Amministrazione della Cassa di previdenza regolarmente istruite.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

Nei casi previsti dal precedente art. 57 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla Prefettura, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal rapporto d'impiego mentre si trovava alla dipendenza di un Ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al Ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

In tutti i casi di cui al precedente art. 57, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della Cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri Istituti di previdenza a norma del precedente art. 55 e ne comunica l'importo al Ministero competente a provvedere alla liquidazione.

La Direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente Ministero, sottopone alla deliberazione del Consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della Cassa di previdenza.

Art. 60.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può ricorrere alla Corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Art. 61.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.

Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili posticipate con scadenza al giorno 24 di ciascun mese, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 62.

La Cassa di previdenza corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

Gli Enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dello Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

Capo IV.

Riassunzione in servizio dell'iscritto che abbia già conseguito indennità o pensione.

Art. 63.

L'impiegato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dalla presente legge, può

continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente ordinamento.

L'impiegato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

L'impiegato riabilitato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata in un'unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se l'impiegato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

L'impiegato che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha dirito soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'impiegato predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'impiegato, previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Bilanci tecnici e accertamento dei servizi.

Art. 64.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

Art. 65.

Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze, ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 66.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

CAPO II.

Riscatti.

Art. 67.

Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 68, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:

a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;

b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;

c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;

d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;

e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri;

f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente art. 47;

g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Art. 68.

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;

b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;

c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.

Art. 69.

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purchè la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

La domanda deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;

c) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio ai quali la laurea o il titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.

La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.

Art. 70.

Il contributo dovuto dall'impiegato per i riscatti di cui ai precedenti articoli 67 e 69 è pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla Cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

Quando la retribuzione predetta superi le lire 2000, l'impiegato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura però non inferiore alle lire 2000.

La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente art. 23.

Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente ordinamento, o secondo le norme dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per sè stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad esse nè le maggiorazioni nè la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 34 e dalle norme di applicazione della tabella *A* annessa al presente ordinamento.

Art. 71.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Art. 72.

L'impiegato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 70 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente ordinamento, in una annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

L'impiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'amministrazione della Cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto, da versarsi dall'impiegato di uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, è compreso negli elenchi dei contributi dovuti dall'Ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa verso l'impiegato, ed è versato alla Cassa con le norme stabilite nei precedenti articoli 27 e 29.

Nei casi di riscatto da parte di impiegati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, si applicano le norme stabilite dagli articoli stessi per il versamento dei contributi.

Art. 73.

Per l'impiegato iscritto alla Cassa con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1937 che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 35. Il premio di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

L'impiegato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto

essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 72.

Per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora l'impiegato abbia diritto all'indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennità. In caso di morte dell'impiegato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 74.

E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 52, il servizio prestato in qualità di impiegato con iscrizione o assicurazione all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'Ente, da quegli impiegati che al 6 maggio 1926, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli Enti di cui al precedente art. 5, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) erano assicurati al predetto Istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'Ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni alle varie categorie di impiegati cui la Cassa stessa provvede, purchè entro il 5 agosto 1926 siansi iscritti alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'Ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

Gli impiegati che al 6 maggio 1926 non erano in servizio, per giovarsi della facoltà di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla Cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso in servizio.

Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente articolo 64 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, non si applicano al personale delle Aziende municipalizzate.

Art. 75.

Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente ordinamento siano iscritti alla Cassa col contributo dell'Ente a norma dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 14, fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 24. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al di sotto di L. 5000, salva agli interessati la facoltà di continuare nell'iscrizione ai sensi del precedente art. 21.

Art. 76.

Gli impiegati degli istituti indicati alle lettere *n*) ed *o*) del precedente art. 5 hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'Istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla Cassa e quella della entrata in vigore del presente ordinamento, assoggettandosi al versamento a proprio carico dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'Ente, e dell'interesse cinque per cento fino alla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, purchè nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'Istituto medesimo.

Le iscrizioni di fatto che fossero già state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore degli impiegati.

La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento.

Art. 77.

Agli impiegati che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli articoli 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, 4 del Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208, 1 sub. 41, 7, 8 e 9, della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e 65 e 66 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

Art. 78.

Nei casi in cui per disposizione di legge gli iscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti sieno da considerarsi morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette ed indirette così dovute e gli assegni normali sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 79.

Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926 sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

a) il servizio militare prestato con interruzione di carriera senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;

b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del precedente art. 77.

Art. 80.

Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, per le cessazioni dal rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire milleduecento, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire trentamila annue.

Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, a favore delle vedove e degli orfani degli impiegati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire centoquaranta e massimo di lire seicentosessanta, purchè la pensione così aumentata non ecceda le lire quindicimila annue.

Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei commi precedenti.

Art. 81.

Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente articolo 80, morti posteriormente al 31 dicembre 1937, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova le norme eventualmente più favorevoli dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Norme per la determinazione del contributo di riscatto di cui all'art. 70 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

Il capitale accumulato da versarsi dall'iscritto per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 35;

b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

c) la durata di cui alla lettera *b*), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 67 ultimo comma e dell'art. 69.

Si ricavano dalla tabella *A* i due coefficienti di liquidazione relativi all'età suindicata e alle dette due durate; calcolata poi la differenza tra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo all'età dell'iscritto determinata come alla lettera *a*). L'importo così ottenuto, moltiplicato per il prodotto della retribuzione presa come base del riscatto per il coefficiente di 1,3, costituisce il capitale accumulato da versarsi per il riscatto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *A*

allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

PENSIONI

da liquidare agli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali per ogni lira di stipendio e col contributo di 11,5 centesimi in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-892) e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-912), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-892), ed al saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Norme per l'applicazione della Tabella A.

La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1. — Se la retribuzione computabile agli effetti del presente Ordinamento è rimasta costante durante tutto il periodo utile, moltiplicando la retribuzione stessa per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e alla durata del periodo utile alla data della cessazione del rapporto d'impiego.

2. — Se invece l'impiegato ha conseguito durante il periodo utile aumenti o diminuzioni di retribuzione, in primo luogo si determina con la norma precedente la quota di pensione relativa alla retribuzione iniziale, come se essa fosse rimasta invariata durante l'intiero periodo utile e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di retribuzione, la corrispondente quota di pensione, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, del rispettivo periodo utile dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data della cessazione del rapporto d'impiego. La pensione è costituita dalla somma delle quote di pensione relative alla retribuzione iniziale ed ai successivi aumenti, diminuita della somma delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

AVVERTENZE. — Per l'applicazione delle precedenti norme l'età e le durate dei periodi utili si computano a termini dell'art. 35 del presente Ordinamento e le retribuzioni computabili secondo lo stesso Ordinamento che si riferiscono ai periodi anteriori all'1 gennaio 1920 si moltiplicano per il coefficiente 0,913 ed il prodotto si arrotonda, calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.

Per il calcolo delle quote teoriche di cui al quarto comma dell'art. 55 del presente Ordinamento si applicano le norme precedenti come se, durante i periodi utili valutabili secondo le norme degli altri Istituti di previdenza, l'impiegato fosse stato iscritto alla Cassa stessa con retribuzione zero.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego								Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego								Periodo utile in anni
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	0,0068	0,0068	0,0069	0,0069	0,0070	0,0070	0,0070	0,0071	0,0071	0,0072	0,0073	0,0074	0,0074	0,0075	0,0076	0,0077	1
2		0,0142	0,0142	0,0143	0,0144	0,0144	0,0145	0,0146	0,0148	0,0149	0,0150	0,0151	0,0153	0,0154	0,0156	0,0157	2
3			0,0221	0,0221	0,0222	0,0224	0,0225	0,0227	0,0228	0,0230	0,0232	0,0234	0,0236	0,0238	0,0240	0,0243	3
4				0,030[illegible]	0,0307	0,0308	0,0310	0,0312	0,0314	0,0317	0,0319	0,0321	0,0324	0,0327	0,0330	0,0333	4
5					0,0397	0,0398	0,0400	0,0403	0,0405	0,0408	0,0411	0,0414	0,0418	0,0421	0,0425	0,0429	5
6						0,0495	0,0497	0,0499	0,0502	0,0506	0,0509	0,0513	0,0517	0,0521	0,0525	0,0530	6
7							0,0601	0,0603	0,0606	0,0610	0,0614	0,0618	0,0622	0,0627	0,0632	0,0638	7
8								0,0714	0,0717	0,0720	0,0725	0,0729	0,0734	0,0740	0,0745	0,0751	8
9									0,0835	0,0839	0,0843	0,0848	0,0853	0,0859	0,0865	0,0872	9
10										0,0966	0,0970	0,0975	0,0980	0,0986	0,0993	0,1001	10
11											0,1106	0,1110	0,1115	0,1122	0,1129	0,1137	11
12												0,1255	0,1260	0,1266	0,1273	0,1282	12
13													0,1415	0,1420	0,1428	0,1436	13
14														0,1536	0,1592	0,1601	14
15															0,1769	0,1777	15
16																0,1966	16
17																	17
18																	18
19																	19
20																	20
21																	21
22																	22
23																	23
24																	24
25																	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego																Periodo utile in anni
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
1	0,0077	0,0078	0,0079	0,0080	0,0081	0,0083	0,0084	0,0085	0,0086	0,0088	0,0089	0,0091	0,0093	0,0094	0,0096	0,0098	1
2	0,0159	0,0161	0,0163	0,0165	0,0167	0,0170	0,0172	0,0175	0,0178	0,0180	0,0184	0,0187	0,0190	0,0194	0,0198	0,0202	2
3	0,0246	0,0248	0,0251	0,025	0,0258	0,0262	0,0265	0,0270	0,0274	0,0278	0,0283	0,0288	0,0294	0,0299	0,0306	0,0312	3
4	0,0337	0,0341	0,0345	0,0349	0,0354	0,0359	0,0364	0,0369	0,0375	0,0382	0,0388	0,0395	0,0403	0,0411	0,0419	0,0428	4
5	0,0433	0,0438	0,0443	0,0449	0,0455	0,0461	0,0468	0,0475	0,0482	0,0491	0,0499	0,0508	0,0518	0,0529	0,0540	0,0551	5
6	0,0535	0,0541	0,0547	0,0554	0,0561	0,0569	0,0577	0,0586	0,0596	0,0605	0,0616	0,0628	0,0640	0,0653	0,0666	0,0681	6
7	0,0644	0,0650	0,0657	0,0666	0,0674	0,0683	0,0693	0,0704	0,0715	0,0727	0,0740	0,0753	0,0768	0,0784	0,0800	0,0818	7
8	0,0758	0,0766	0,0774	0,0783	0,0793	0,0804	0,0815	0,0828	0,0841	0,0855	0,0870	0,0886	0,0904	0,0922	0,0942	0,0963	8
9	0,0880	0,0888	0,0897	0,0908	0,0919	0,0931	0,0945	0,0959	0,0974	0,0990	0,1007	0,1026	0,1047	0,1068	0,1091	0,1116	9
10	0,1009	0,1018	0,1028	0,1040	0,1052	0,1066	0,1081	0,1097	0,1114	0,1133	0,1153	0,1174	0,1197	0,1222	0,1249	0,1277	10
11	0,1146	0,1156	0,1167	0,1180	0,1194	0,1209	0,1225	0,1243	0,1262	0,1283	0,1306	0,1330	0,1357	0,1385	0,1415	0,1447	11
12	0,1292	0,1302	0,1314	0,1323	0,1343	0,1360	0,1378	0,1398	0,1419	0,1442	0,1468	0,1495	0,1525	0,1556	0,1590	0,1627	12
13	0,1416	0,1458	0,1471	0,1486	0,1502	0,1520	0,1539	0,1561	0,1585	0,1610	0,1638	0,1669	0,1702	0,1738	0,1776	0,1816	13
14	0,1611	0,1623	0,1637	0,1653	0,1670	0,1689	0,1711	0,1734	0,1760	0,1788	0,1819	0,1853	0,1889	0,1929	0,1971	0,2016	14
15	0,1787	0,1799	0,1814	0,1830	0,1849	0,1870	0,1893	0,1918	0,1946	0,1976	0,2010	0,2047	0,2087	0,2131	0,2177	0,2227	15
16	0,1975	0,1987	0,2002	0,2019	0,2039	0,2061	0,2086	0,2113	0,2142	0,2176	0,2212	0,2252	0,2296	0,2344	0,2395	0,2450	16
17	0,2177	0,2188	0,2202	0,2220	0,2241	0,2264	0,2290	0,2319	0,2351	0,2387	0,2460	0,2469	0,2517	0,2569	0,2625	0,2685	17
18		0,2403	0,2417	0,2435	0,2456	0,2480	0,2508	0,2539	0,2573	0,2611	0,2653	0,2699	0,2751	0,2807	0,2868	0,2934	18
19			0,2647	0,2664	0,2685	0,2710	0,2739	0,2772	0,2808	0,2849	0,2893	0,2943	0,2999	0,3059	0,3125	0,3196	19
20				0,2910	0,2931	0,2956	0,2986	0,3020	0,3058	0,3101	0,3149	0,3202	0,3261	0,3326	0,3397	0,3474	20
21					0,3194	0,3218	0,3248	0,3284	0,3324	0,3369	0,3420	0,3477	0,3540	0,3609	0,3685	0,3768	21
22						0,3500	0,3530	0,3565	0,3607	0,3654	0,3708	0,3768	0,3836	0,3910	0,3990	0,4079	22
23							0,3831	0,3866	0,3903	0,3958	0,4014	0,4078	0,4149	0,4228	0,4314	0,4409	23
24								0,4189	0,4231	0,4282	0,4340	0,4407	0,4483	0,4567	0,4658	0,4759	24
25									0,4578	0,4628	0,4688	0,4758	0,4837	0,4926	0,5023	0,5130	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							
	50	51	52	53	54	55	56	57
1	0,0100	0,0102	0,0105	0,0107	0,0110	0,0112	0,0115	0,0118
2	0,0206	0,0211	0,0216	0,0221	0,0226	0,0232	0,0238	0,0245
3	0,0319	0,0326	0,0334	0,0342	0,0350	0,0359	0,0369	0,0379
4	0,0438	0,0448	0,0458	0,0470	0,0482	0,0494	0,0507	0,0522
5	0,0563	0,0576	0,0590	0,0605	0,0621	0,0638	0,0655	0,0673
6	0,0696	0,0713	0,0730	0,0749	0,0769	0,0789	0,0811	0,0834
7	0,0837	0,0857	0,0878	0,0901	0,0925	0,0950	0,0977	0,1005
8	0,0985	0,1009	0,1034	0,1062	0,1090	0,1121	0,1153	0,1187
9	0,1142	0,1170	0,1199	0,1232	0,1265	0,1301	0,1338	0,1379
10	0,1307	0,1339	0,1374	0,1411	0,1450	0,1492	0,1535	0,1582
11	0,1482	0,1518	0,1558	0,1601	0,1646	0,1693	0,1743	0,1797
12	0,1666	0,1707	0,1752	0,1801	0,1852	0,1906	0,1963	0,2024
13	0,1860	0,1907	0,1957	0,2012	0,2070	0,2131	0,2196	0,2265
14	0,2065	0,2117	0,2174	0,2235	0,2300	0,2369	0,2441	0,2519
15	0,2281	0 2339	0,2402	0,2470	0,2542	0,2619	0,2700	0,2787
16	0,2510	0,2574	0,2643	0,2718	0,2798	0,2884	0,2974	0,3071
17	0,2751	0,2821	0,2897	0,2980	0,3068	0,3163	0,3262	0,3370
18	0,3005	0,3082	0,3166	0,3257	0,3354	0,3457	0,3567	0,3685
19	0,3274	0,3358	0,3449	0,3549	0,3654	0,3768	0,3888	0,4018
20	0,3558	0,3649	0,3748	0,3857	0,3972	0,4096	0,4228	0,4370
21	0,3859	0,3957	0,4064	0,4182	0,4307	0,4442	0,4585	0,4740
22	0,4176	0,4282	0,4398	0,4525	0,4661	0,4808	0,4963	0,5132
23	0,4513	0,4626	0,4751	0,4888	0,5035	0,5193	0,5362	0,5545
24	0,4870	0,4991	0,5125	0,5272	0,5430	0,5601	0,5783	0,5981
25	0,5249	0,5378	0,5521	0,5678	0,5848	0,6032	0,6228	0,6441

Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego								Periodo utile in anni
58	59	60	61	62	63	64	65	
0,0122	0,0125	0,0129	0,0133	0,0137	0,0141	0,0146	0,0151	1
0,0251	0,0259	0,0267	0,0275	0,0284	0,0293	0,0303	0,0314	2
0,0390	0,0401	0,0414	0,0427	0,0442	0,0457	0,0472	0,0490	3
0,0536	0,0553	0,0571	0,0590	0,0610	0,0632	0,0654	0,0678	4
0,0693	0,0714	0,0738	0,0763	0,0790	0,0819	0,0849	0,0881	5
0,0859	0,0886	0,0915	0,0947	0,0982	0,1018	0,1057	0,1099	6
0,1036	0,1069	0,1105	0,1144	0,1186	0,1231	0,1279	0,1331	7
0,1223	0,1262	0,1305	0,1352	0,1403	0,1458	0,1516	0,1580	8
0,1421	0,1468	0,1519	0,1574	0,1635	0,1700	0,1769	0,1844	9
0,1632	0,1686	0,1745	0,1810	0,1880	0,1956	0,2038	0,2126	10
0,1854	0,1917	0,1985	0,2060	0,2141	0,2229	0,2323	0,2426	11
0,2090	0,2161	0,2240	0,2325	0,2418	0,2519	0,2627	0,2745	12
0,2339	0,2420	0,2509	0,2606	0,2712	0,2826	0,2949	0,3084	13
0,2603	0,2694	0,2794	0,2903	0,3137	0,3152	0,3291	0,3444	14
0,2881	0,2983	0,3095	0,3218	0,3352	0,3497	0,3654	0,3827	15
0,3175	0,3289	0,3413	0,3550	0,3700	0,3863	0,4038	0,4232	16
0,3435	0,3611	0,3750	0,3902	0,4068	0,4250	0,4445	0,4661	17
0,3813	0,3952	0,4105	0,4273	0,4458	0,4659	0,4918	0,5115	18
0,4159	0,4312	0,4480	0,4666	0,4869	0,5091	0,5331	0,5596	19
0,4523	0,4691	0,4876	0,5080	0,5304	0,5548	0,5812	0,6104	20
0,4908	0,5092	0,5294	0,5517	0,5763	0,6030	0,6321	0,6642	21
0,5315	0,5515	0,5735	0,5979	0,6247	0,6540	0,6858	0,7209	22
0,5743	0,5961	0,6201	0,6466	0,6758	0,7077	0,7425	0,7809	23
0,6196	0,6431	0,6692	0,6980	0,7297	0,7645	0,8023	0,8442	24
0,6673	0,6928	0,7210	0,7522	0,7866	0,8244	0,8655	0,9111	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							
	66	67	68	69	70	71	72	73
1	0,0158	0,0162	0,0169	0,0175	0,0183	0,0191	0,0200	0,0209
2	0,0328	0,0338	0,0352	0,0367	0,0384	0,0402	0,0421	0,0442
3	0,0512	0,0529	0,0551	0,0577	0,0604	0,0634	0,0666	0,0699
4	0,0710	0,0734	0,0767	0,0804	0,0844	0,0888	0,0934	0,0984
5	0,0924	0,0956	0,1000	0,1049	0,1104	0,1164	0,1228	0,1297
6	0,1153	0,1195	0,1251	0,1315	0,1386	0,1464	0,1549	0,1640
7	0,1399	0,1451	0,1521	0,1601	0,1690	0,1789	0,1896	0,2013
8	0,1661	0,1725	0,1811	0,1909	0,2018	0,2140	0,2273	0,2418
9	0,1942	0,2019	0,2122	0,2239	0,2371	0,2518	0,2679	0,2856
10	0,2241	0,2333	0,2455	0,2593	0,2750	0,2925	0,3117	0,3330
11	0,2559	0,2667	0,2810	0,2972	0,3156	0,3362	0,3589	0,3840
12	0,2898	0,3023	0,3188	0,3376	0,3590	0,3830	0,4095	0,4389
13	0,3258	0,3401	0,3591	0,3807	0,4054	0,4330	0,4637	0,4978
14	0,3641	0,3804	0,4020	0,4266	0,4548	0,4865	0,5217	0,5610
15	0,4048	0,4232	0,4476	0,4755	0,5074	0,5435	0,5837	0,6286
16	0,4480	0,4700	0,4961	0,5274	0,5640	0,6041	0,6497	0,7007
17	0,4937	0,5169	0,5475	0,5826	0,6230	0,6687	0,7200	0,7776
18	0,5422	0,5680	0,6021	0,6413	0,6863	0,7374	0,7948	0,8595
19	0,5935	0,6222	0,6600	0,7035	0,7535	0,8104	0,8744	0,9466
20	0,6478	0,6796	0,7214	0,7694	0,8248	0,8879	0,9589	1,0393
21	0,6999	0,7402	0,7863	0,8393	0,9004	0,9701	1,0487	1,1378
22	0,7601	0,8044	0,8550	0,9133	0,9805	1,0573	1,1440	1,2424
23	0,8238	0,8723	0,9277	0,9916	1,0653	1,1497	1,2450	1,3534
24	0,8910	0,9440	1,0046	1,0744	1,1551	1,2475	1,3521	1,4710
25	0,9620	1,0197	1,0857	1,1619	1,2500	1,3509	1,4654	1,5957

Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							Periodo utile in anni
74	75	76	77	78	79	80	
0,0219	0,0230	0,0241	0,0254	0,0268	0,0283	0,0300	1
0,0464	0,0488	0,0514	0,0543	0,0575	0,0611	0,0651	2
0,0737	0,0776	0,0821	0,0870	0,0925	0,0987	0,1058	3
0,1039	0,1098	0,1164	0,1238	0,1321	0,1415	0,1524	4
0,1373	0,1454	0,1547	0,1650	0,1766	0,1900	0,2055	5
0,1740	0,1848	0,1970	0,2108	0,2264	0,2445	0,2656	6
0,2141	0,2280	0,2438	0,2616	0,2818	0,3055	0,3332	7
0,2579	0,2754	0,2952	0,3177	0,3433	0,3734	0,4086	8
0,3054	0,3269	0,3515	0,3794	0,4112	0,4486	0,4930	9
0,3568	0,3829	0,4128	0,4469	0,4858	0,5317	0,5863	10
0,4123	0,4435	0,4794	0,5204	0,5674	0,6231	0,6894	11
0,4721	0,5089	0,5514	0,6002	0,6564	0,7230	0,8026	12
0,5664	0,5795	0,6292	0,6866	0,7530	0,8319	0,9265	13
0,6055	0,6553	0,7130	0,7798	0,8575	0,9502	1,0616	14
0,6796	0,7368	0,8032	0,8804	0,9703	1,0781	1,2082	15
0,7588	0,8241	0,9001	0,9885	1,0919	1,2163	1,3669	16
0,8434	0,9175	1,0039	1,1046	1,2228	1,3652	1,5382	17
0,9335	1,0172	1,1149	1,2291	1,3633	1,5254	1,7228	18
1,0295	1,1234	1,2334	1,3622	1,5139	1,6975	1,9215	19
1,1317	1,2366	1,3597	1,5043	1,6750	1,8818	2,1348	20
1,2403	1,3570	1,4943	1,6558	1,8469	2,0790	2,3634	21
1,3558	1,4851	1,6374	1,8171	2,0302	2,2895	2,6079	22
1,4784	1,6213	1,7897	1,9888	2,2254	2,5140	2,8689	23
1,6086	1,7658	1,9516	2,1714	2,4332	2,7530	3,1472	24
1,7465	1,9192	2,1234	2,3655	2,6541	3,0073	3,4435	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							
	50	51	52	53	54	55	56	57
26	0,5650	0,5788	0,5940	0,6116	0,6290	0,6487	0,6698	0,6927
27	0,6077	0,6223	0,6385	0,6564	0,6758	0,6969	0,7195	0,7441
28	0,6530	0,6685	0,6857	0,7048	0,7254	0,7479	0,7721	0,7984
29	0,7012	0,7176	0,7359	0,7561	0,7781	0,8020	0,8278	0,8559
30	0,7525	0,7698	0,7892	0,8107	0,8340	0,8594	0,8868	0,9168
31	0,8072	0,8254	0,8458	0,8686	0,8933	0,9203	0,9494	0,9814
32	0,8657	0,8846	0,9061	0,9301	0,9563	0,9850	1,0159	1,0498
33	0,9286	0,9480	0,9704	0,9957	1,0233	1,0537	1,0865	1,1225
34		1,0161	1,0392	1,0656	1,0947	1,1267	1,1615	1,1997
35			1,1131	1,1404	1,1708	1,2045	1,2412	1,2817
36				1,2206	1,2522	1,2874	1,3260	1,3688
37					1,3395	1,3762	1,4166	1,4616
38						1,4714	1,5134	1,5606
39							1,6173	1,6664
40								1,7800

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego						
	43	44	45	46	47	48	49
26	0,5000	0,5060	0,5132	0,5215	0,5308	0,5411	0,5525
27		0,5460	0,5532	0,5618	0,5715	0,5823	0,5944
28			0,5961	0,6048	0,6149	0,6262	0,6389
29				0,6510	0,6613	0,6730	0,6863
30					0,7111	0,7231	0,7369
31						0,7769	0,7910
32							0,8491

Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego								Periodo utile in anni
58	59	60	61	62	63	64	65	
0,7177	0,7453	0,7757	0,8094	0,8467	0,8876	0,9321	0,9816	26
0,7710	0,8006	0,8335	0,8698	0,9101	0,9542	1,0024	1,0560	27
0,8273	0,8591	0,8944	0,9336	0,9770	1,0246	1,0767	1,1345	28
0,8868	0,9209	0,9588	1,0009	1,0476	1,0989	1,1550	1,2174	29
0,9498	0,9863	1,0269	1,0720	1,1221	1,1773	1,2376	1,3049	30
1,0165	1,0554	1,0988	1,1472	1,2008	1,2600	1,3249	1,3972	31
1,0872	1,1287	1,1750	1,2266	1,2841	1,3475	1,4170	1,4946	32
1,1622	1,2063	1,2553	1,3107	1,3721	1,4399	1,5143	1,5975	33
1,2418	1,2887	1,3411	1,3998	1,4652	1,5376	1,6172	1,7062	34
1,3264	1,3761	1,4318	1,4942	1,5638	1,6409	1,7259	1,8210	35
1,4161	1,4689	1,5280	1,5943	1,6683	1,7504	1,8410	1,9424	36
1,5116	1,5675	1,6302	1,7006	1,7792	1,8665	1,9628	2,0709	37
1,6133	1,6723	1,7388	1,8134	1,8969	1,9896	2,0920	2,2070	38
1,7217	1,7840	1,8542	1,9333	2,0219	2,1203	2,2290	2,3513	39
1,8376	1,9030	1,9771	2,0607	2,1546	2,2591	2,3745	2,5043	40
1,9621	2,0303	2,1082	2,1964	2,2958	2,4065	2,5289	2,6668	41
	2,1670	2,2484	2,3412	2,4460	2,5832	2,6930	2,8392	42
		2,3989	2,4960	2,6063	2,7300	2,8674	3,0224	43
			2,6622	2,7777	2,9080	3,0531	3,2172	44
				2,9618	3,0083	3,2511	3,4246	45
					3,3027	3,4630	3,6457	46
						3,6904	3,8823	47
							4,1363	48
								49
								50

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							
	66	67	68	69	70	71	72	73
26	1,0369	1,0096	1,1715	1,2544	1,3503	1,4604	1,5853	1,7277
27	1,1160	1,1840	1,2620	1,3520	1,4564	1,5761	1,7121	1,8673
28	1,1994	1,2730	1,3575	1,4552	1,5683	1,6983	1,8461	2,0150
29	1,2874	1,3670	1,4583	1,5640	1,6865	1,8274	1,9878	2,1711
30	1,3803	1,4661	1,5647	1,6788	1,8113	1,9637	2,1373	2,3361
31	1,4784	1,5708	1,6770	1,8000	1,9429	2,1092	2,2952	2,5103
32	1,5818	1,6812	1,7955	1,9279	2,0819	2,2594	2,4619	2,6942
33	1,6910	1,7977	1,9205	2,0629	2,2285	2,4196	2,6378	2,8884
34	1,8064	1,9207	2,0524	2,2053	2,3832	2,5886	2,8234	3,0933
35	1,9282	2,0506	2,1917	2,3556	2,5465	2,7670	3,0193	3,3095
36	2,0569	2,1878	2,3388	2,5143	2,7183	2,9553	3,2260	3,5376
37	2,1930	2,3327	2,4941	2,6618	2,9007	3,1540	3,4442	3,7784
38	2,3371	2,4861	2,6583	2,8588	3,0928	3,3637	3,6744	4,0325
39	2,4896	2,6483	2,8319	3,0458	3,2957	3,5852	3,9174	4,3006
40	2,6514	2,8201	3,0156	3,2435	3,5101	3,8191	4,1740	4,5836
41	2,8229	3,0022	3,2101	3,4528	3,7368	4,0663	4,4450	4,8825
42	3,0050	3,1954	3,4163	3,6744	3,9767	4,3277	4,7314	5,1982
43	3,1983	3,4004	3,6351	3,9093	4,2307	4,6043	5,0343	5,5318
44	3,4036	3,6182	3,8673	4,1585	4,5001	4,8972	5,3548	5,8845
45	3,6220	3,8495	4,1138	4,4230	4,7857	5,2073	5,6942	6,2578
46	3,8544	4,0954	4,3757	4,7039	5,0890	5,5372	6,0540	6,6532
47	4,1024	4,3571	4,6541	5,0022	5,4109	5,8868	6,4357	7,0722
48	4,3676	4,6364	4,9506	5,3194	5,7530	6,2580	6,8408	7,5168
49	4,6523	4,9350	5,2667	5,6571	6,1166	6,6524	7,2709	7,9881
50		5,2557	5,6049	6,0172	6,5037	7,0716	7,7278	8,4396

Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego							Periodo utile in anni
74	75	76	77	78	79	80	
1,8926	2,0818	2,3058	2,5716	2,8889	3,2778	3,7589	26
2,0474	2,2541	2,4991	2,7902	3,1382	3,5653	4,0943	27
2,2111	2,4365	2,7039	3,0221	3,4028	3,8706	4,4507	28
2,3842	2,6295	2,9208	3,2676	3,6833	4,1945	4,8293	29
2,5673	2,8336	3,1502	3,5277	3,9804	4,5379	5,2309	30
2,7607	3,0494	3,3929	3,8028	4,2950	4,9017	5,6567	31
2,9649	3,2774	3,6495	4,0938	4,6280	5,2869	6,1078	32
3,1806	3,5182	3,9207	4,4014	4,9800	5,6944	6,5854	33
3,4082	3,7724	4,2068	4,7264	5,3522	6,1255	7,0908	34
3,6483	4,0407	4,5090	5,0697	5,7455	6,5812	7,6253	35
3,9018	4,3238	4,8279	5,4320	6,1608	7,0627	8,1903	36
4,1693	4,6226	5,1226	5,8145	6,5993	7,5712	8,7873	37
4,4515	4,9380	5,5198	6,2182	7,0620	8,1080	9,4178	38
4,7494	5,2707	5,8947	6,6441	7,5504	8,6746	10,0834	39
5,0638	5,6218	6,2903	7,0936	8,0658	9,2725	10,7859	40
5,3956	5,9024	6,7067	7,5680	8,6097	9,9036	11,5273	41
5,7460	6,3836	7,1483	8,0685	9,1836	10,5694	12,3097	42
6,1161	6,7966	7,6133	8,5968	9,7893	11,2721	13,1354	43
6,5072	7,2329	8,1044	9,1515	10,4285	12,0136	14,0067	44
6,9208	7,6940	8,6231	9,7433	11,1032	12,7962	14,9261	45
7,3584	8,1815	9,1712	10,3652	11,8156	13,6223	15,8965	46
7,8219	8,6975	9,7508	11,0225	12,5681	14,4945	16,9207	47
8,3132	9,2438	10,3642	11,7175	13,3634	15,4158	18,0023	48
8,8343	9,8230	11,0138	12,4530	14,2044	16,3895	19,1447	49
9,3575	10,4374	11,7023	13,2319	15,0942	17,4191	20,3520	50

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

Periodo utile in anni	Età alla data della cessazione del rapporto d'impiego												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
51	5,9680	6,4025	6,9166	7,5180	8,2136	9,0218	9,9749	11,0895	12,4327	14,0575	16,0367	18,5086	21,3515
52		6,8161	7,3583	7,9941	8,7308	9,5877	10,5988	11,7819	13,2080	14,9333	17,0256	19,6624	22,9795
53			7,8325	8,5034	9,2825	10,1900	11,2622	12,5174	14,0312	15,8629	18,0954	20,8855	24,4102
54				9,0501	9,8725	10,8326	11,9684	13,2995	14,9056	16,8500	19,2201	22,1830	25,9267
55					10,5060	11,5198	12,7217	14,1320	15,8353	17,8985	20,4144	23,5601	27,5355
56						12,2576	13,5274	15,0200	16,8251	19,0133	21,6831	25,0223	29,2430
57							14,3924	15,9699	17,8808	20,2002	23,0320	26,5756	31,0560
58								16,9896	19,0101	21,4661	24,4680	28,2270	32,9820
59									20,2224	22,8201	25,9996	29,9851	35,0297
60										24,2738	27,6380	31,8604	37,2097

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B.*
allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione annua liquidata o da liquidarsi a favore degli impiegati degli Enti locali, in base alla Tabella A.

(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello Stato [1903-1912] raccordate con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari [1882-1892]).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua	Anni di età alla data della cessazione del rapporto d'impiego	Valore capitale della pensione di una lira annua
≤ 20	17,28						
21	17,17	36	14,87	51	11,55	66	7,65
22	17,04	37	14,68	52	11,30	67	7,39
23	16,92	38	14,49	53	11,04	68	7,12
24	16,79	39	14,29	54	10,79	69	6,86
25	16,65	40	14,08	55	10,53	70	6,59
26	16,52	41	13,87	56	10,27	71	6,32
27	16,37	42	13,66	57	10,01	72	6,06
28	16,22	43	13,44	58	9,75	73	5,81
29	16,07	44	13,22	59	9,48	74	5,56
30	15,91	45	12,99	60	9,22	75	5,32
31	15,75	46	12,76	61	8,96	76	5,08
32	15,58	47	12,52	62	8,70	77	4,84
33	15,41	48	12,29	63	8,43	78	4,61
34	15,24	49	12,04	64	8,17	79	4,33
35	15,06	50	11,80	65	7,91	≥ 80	4,15

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

allegata all'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli impiegati che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni 15. *(Art. 72 dell'Ordinamento).*

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

Norme per l'applicazione della Tabella C.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli impiegati cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
22	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
23	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
24	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
25	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
26	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
27	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
28	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
29	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
30	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
31	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
32	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
33	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
34	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
35	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
36	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
37	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0127
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128

Durata dei versamenti in anni							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	21
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	22
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	23
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	24
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	25
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	26
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	27
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	28
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	29
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	30
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	33
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	34
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	35
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	36
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	37
0,0115	0,0106	0,0099	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	38
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0079	39
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	40
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45

TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni								Durata dei versamenti in anni							Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	46
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	49
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134	0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135	0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136	0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60
61	0,0863	0,0447	0,0308	0,0240	0,0199	0,0172	0,0152	0,0138	0,0128	0,0119	0,0113	0,0107	0,0103	0,0100	0,0097	61
62	0,0864	0,0448	0,0310	0,0241	0,0200	0,0173	0,0154	0,0140	0,0129	0,0121	0,0115	0,0109	0,0105	0,0102	0,0099	62
63	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0156	0,0142	0,0131	0,0123	0,0117	0,0112	0,0108	0,0104	0,0102	63
64	0,0867	0,0450	0,0312	0,0244	0,0203	0,0176	0,0157	0,0144	0,0133	0,0125	0,0119	0,0114	0,0110	0,0107	0,0105	64
65	0,0868	0,0452	0,0314	0,0245	0,0205	0,0178	0,0159	0,0146	0,0136	0,0128	0,0122	0,0117	0,0113	0,0110	0,0108	65
66	0,0870	0,0453	0,0316	0,0247	0,0207	0,0180	0 0162	0,0148	0,0138	0,0131	0,0125	0,0120	0,0117	0,0114	0,0112	66
67	0,0872	0,0455	0,0318	0,0250	0,0209	0,0183	0,0165	0,0151	0,0142	0,0134	0,0128	0,0124	0,0121	0,0118	0,0116	67
68	0,0874	0,0458	0,0320	0,0252	0,0212	0,0186	0,0168	0,0155	0,0145	0,0138	0,0132	0,0128	0,0125	0,0122	0,0120	68
69	0,0876	0,0460	0,0323	0,0255	0,0215	0,0189	0,0171	0,0159	0,0149	0,0142	0,0137	0,0133	0,0130	0,0127	0,0126	69
70	0,0879	0,0463	0,0326	0,0258	0,0219	0,0193	0,0175	0,0163	0,0154	0,0147	0,0142	0,0138	0,0135	0,0133	0,0131	70

TABELLA C.

Età dell'iscritto	Durata dei versamenti in anni															Età dell'iscritto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71	0,0882	0,0466	0,0329	0,0262	0,0223	0,0197	0,0180	0,0168	0,0159	0,0152	0,0147	0,0143	0,0141	0,0139	0,0137	71
72	0,0885	0,0470	0,0333	0,0265	0,0227	0,0202	0,0185	0,0173	0,0164	0,0158	0,0153	0,0150	0,0147	0,0145	0,0144	72
73	0,0889	0,0474	0,0338	0,0271	0,0232	0,0207	0,0190	0,0179	0,0170	0,0164	0,0160	0,0157	0,0154	0,0153	0,0152	73
74	0,0893	0,0478	0,0342	0,0276	0,0237	0,0213	0,0196	0,0185	0,0177	0,0171	0,0167	0,0164	0,0162	0,0161	0,0158	74
75	0,0897	0,0483	0,0348	0,0281	0,0243	0,0219	0,0203	0,0192	0,0184	0,0179	0,0175	0,0172	0,0170	0,0169	0,0169	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 681.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio missionario « Antonio Rosmini » per le missioni all'estero, con sede in Roma.

N. 681. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio missionario « Antonio Rosmini » per le missioni all'estero, con sede in Roma, via Porta Latina n. 6, e viene approvato lo statuto del medesimo in data 29 maggio 1937.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI.

Passaggio in ruolo del signor Gotelli Mario fu Giov. Battista, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Gotelli Mario fu Giov. Battista venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Gotelli ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio in detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Gotelli, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero,

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Gotelli Mario fu Giov. Battista è nominato agente di cambio presso la Borsa di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1938 - *Anno XVI*
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 322. — PIRRONE.

(1995)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1938-XVI.

Nomine dei presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Carpi, Cesena, Cupramontana, Fabriano, Loreto, Pisa, San Miniato, Savigliano e Volterra.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 2, del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sottoindicate, per la durata stabilita nei singoli statuti, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

Cassa di risparmio di Carpi:
presidente: il cav. Umberto Ascani; vice presidente: il dott. Emilio Pilutti.

Cassa di risparmio di Cesena:
presidente: il comm. Gaetano Brasa; vice presidente: il geom. cav. Ferruccio Angeli.

Cassa di risparmio di Cupramontana:
presidente: il sig. Domenico Cerioni; vice presidente: il dott. Arduino Belardinelli.

Cassa di risparmio di Fabriano:
presidente: il march. cav. uff. dott. Nicola Serafini; vice presidente: il cav. Cesare Fida.

Cassa di risparmio di Loreto:
presidente: il cav. Romolo Brancondi; vice presidente: il dott. Luigi Fabbri.

Cassa di risparmio di Pisa:
presidente: il gr. uff. cav. del lavoro Luigi Guidotti; vice presidente: il dott. ing. Pietro Studiati.

Cassa di risparmi e depositi di San Miniato:
presidente: il colonnello cav. uff. Gino Pelleschi; vice presidente: il dott. Silvio Agnoloni.

Cassa di risparmio di Savigliano:
presidente: il cav. uff. avv. Giovanni Villa; vice presidente: il cav. not. Edoardo Fruttero.

Cassa di risparmio di Volterra:
presidente: il cav. uff. avv. Gino Gabellieri; vice presidente: il comm. Luigi Ciapetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri
MUSSOLINI.

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Romano Lombardo (Bergamo), dell'estensione di ettari 277 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, Circonvallazione esterna dell'abitato di Romano che unisce le due strade per Fara Olivana e per Covo;

ad est, Strada provinciale Romano-Covo;

a sud, Strada comunale Covo-Fara Olivana;

ad ovest, Strada comunale Fara Olivana-Romano.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1938-XVI.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Martinengo (Bergamo), dell'estensione di ettari 230 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Santuario;

ad est, strada comunale per Villanova e Martinengo;

a sud, circonvallazione nord del paese di Martinengo;

ad ovest, strada provinciale per Bergamo fino alla strada del Santuario.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1953)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 giugno 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 616, recante autorizzazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Rieti ed all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di acquistare diritti a sussidi terremoto.

(2015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N 121

Media dei cambi e dei titoli
del 3 giugno 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	52,70
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,94
Belgio (Belga)	3,2135
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	66,05
Danimarca (Corona)	4,193
Norvegia (Corona)	4,723
Olanda (Fiorino)	10,4815
Polonia (Zloty)	357,65
Portogallo (Scudo)	0,8545
Svezia (Corona)	4,8465
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,625
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,80
Id. Id. 5 % (1936)	94,375
Rendita 5 % (1935)	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,725

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro supplente rappresentante del Ministero dell'aeronautica del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 26 aprile 1938-XVI, il maggiore A.A.r.n. Felice Zuccoli è stato nominato membro supplente del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante del Ministero dell'aeronautica, in sostituzione del maggiore A.A.r.n. Mario Rossi.

(2001)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo 10 agosto 1937-XV approvante la convenzione stipulata con la Società fiumana di navigazione per i servizi marittimi del Quarnaro e di Zara, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1937, n. 229, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

a pag. 3610, art. 2, linea sei, deve leggersi « a tonnellata » e non « a tonnellate »;

a pag. 3611, in calce alla seconda colonna nella nota (1) deve leggersi: « per ogni 20 chilometri indivisibili » e non « per ogni 20 chilogrammi indivisibili »;

a pag. 3612, art. 22, linea sei, deve leggersi: « uno dalla Società » e non « una dalla Società »;

a pag. 3613, art. 3 del capitolato, linea quattro, deve leggersi: « Per velocità » o non: « Pr la velocità »;

a pag. 3614, art. 7, linea venti, devono aggiungersi le parole « di tolleranza » prima « di cui in seguito »;

a pag. 3616, art. 24, non risultando bene impressa la stampa all'inizio delle linee dieci, undici e dodici, devesi leggere alla linea dieci « Nell'uno »; alla linea undici: « di sosta della »; ed alla linea dodici: « Quando ».

(2022)

Designazione di un membro supplente rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 26 aprile 1938-XVI, il tenente colonnello del Genio Favilla Matteo è stato nominato membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, per sostituire il membro effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(2002)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 2 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI.

1. Dichiarazioni del 10 agosto 1936:
Marchi di fabbrica nn. 42966, 42967, trasferiti dal Cotonificio Benigno Crespi Veneziano-Toscane B.C.T.V., a Milano, alla Soc. An. Cotonificio Triestino, a Trieste.
(Atto di cessione del 19 maggio 1936, registrato a Desio il 20 maggio 1936, n. 2087, vol. 83, atti pubblici).

2. Dichiarazioni del 13 ottobre 1936:
Marchi di fabbrica nn. 29212, 29214, trasferiti dal Cotonificio Triestino Brunner, S. A., a Trieste, alla Soc. An. Cotonificio Triestino, a Trieste.
(Atto di cessione del 19 maggio 1936, registrato a Desio il 20 maggio 1936, n 2087, vol. 83, atti pubblici).

3. Dichiarazioni del 20 gennaio 1937:
Marchi di fabbrica nn. 47282, 49631, trasferiti da Ruggero Pedone, a Milano, a Pochettino Vincenzo, a Milano.
(Atto di cessione del 4 gennaio 1937, registrato a Gallarate il 7 gennaio 1937, n. 901, vol. 125, atti privati).

4. Dichiarazioni del 21 giugno 1937:
Marchi di fabbrica nn. 17819, 17820, 17821, trasferiti dalla D. Anderson & Son Ltd., in liquidazione, a Belfast, alla D. Anderson & Son Ltd., a Belfast.
(Atto di cessione del 16 marzo 1937, registrato a Roma il 6 giugno 1937, n. 53408, vol. 518, atti privati).

5. Dichiarazione del 24 giugno 1937:
Marchio di fabbrica n. 11442, trasferito dalla The Barber Asphalt Co., a Philadelphia Pa., alla The Barber Co. Inc. costituita con le leggi del New Jersey, a Philadelphia Pa.
(Atto di cessione del 27 ottobre 1936, registrato a Roma il 16 giugno 1937, n. 53372, vol. 518, atti privati).

6. Dichiarazione del 24 giugno 1937:
Marchio di fabbrica n. 20142, trasferito dalla Champion Ignition Co., a Flint Mich., alla A. C. Spark Plug Co., a Flint Mich.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 9 aprile 1937, registrato a Roma il 22 giugno 1937, n. 24528, vol. 441, atti privati).

7. Dichiarazioni del 25 giugno 1937:
Marchi di fabbrica nn. 20142, 20143, 32876, 50085, trasferiti dalla A. C. Spark Plug Co., a Flint Mich., alla General Motors Corp., a Detroit.
(Atto di cessione del 30 novembre 1936, registrato a Roma il 7 giugno 1937, n. 51514, vol. 517, atti privati).

8. Dichiarazioni del 22 luglio 1937:
Marchi di fabbrica nn. 36865, 37155, trasferiti dalla Heppenstall Forge & Knife Co., a Pittsburg, alla Heppenstall Co., a Pittsburg.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 2 giugno 1937, registrato a Roma il 19 luglio 1937, n. 1325, Vol. 442, atti privati).

9. Dichiarazioni del 28 e 29 luglio 1937:
Marchi di fabbrica nn. 16914, 23005, trasferiti dalla Life Savers, Inc., a Porth Chester, alla Life Savers, Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Porth Chester.
(Atto di cessione del 22 aprile 1937, registrato a Roma il 26 luglio 1937, n. 3667, vol. 521, atti privati).

10. Dichiarazioni del 30 luglio 1937:
Marchi di fabbrica nn. 16914, 23005, 41595, 46343, trasferiti dalla Life Savers, Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Port Chester, alla Life Savers Corp., costituita con le leggi del Delaware, a Port Chester.
(Atto di cessione dell'11 maggio 1937, registrato a Roma il 26 luglio 1937, n. 3668, vol. 521, atti privati).

N.B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 2 - febbraio 1938 - del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì, 2 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1844)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale del Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1938-XVI.

(2023)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Lucia in Consilvano » di Montefortino (Ascoli Piceno), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 23 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Lucia in Consilvano » di Montefortino (Ascoli Piceno), in liquidazione, il sig. Giunio Bertinelli è stato eletto presidenze del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1992)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza).

Nella seduta tenuta il 26 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Castiglione Cosentino (Cosenza) il signor Luigi Morrone è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(2024)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936-XIV, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367);

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1937-XV, registro n. 1 Finanze, foglio n. 273), che modifica l'art. 2 delle norme esecutive suddette;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI, per pubblici impieghi ed approva l'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, per l'anno scolastico 1938-1939, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata normale di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza, in relazione alle vacanze esistenti nel quadro degli ufficiali subalterni del Corpo.

Durante il corso gli allievi che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale del Corpo godranno della paga di sottobrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23° alla data del presente decreto;

c) siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del comando generale della Regia guardia di finanza, non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

f) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio da ufficiale in pace ed in guerra. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,65;

g) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile;

diploma di licenza di un istituto tecnico nautico.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire — a mezzo posta raccomandata — al comando generale della Regia guardia di finanza, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda, scritta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità e la residenza dell'aspirante. Delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta;

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elencazione dei documenti che vengono uniti alla domanda, nell'ordine indicato nel successivo art. 4.

La domanda deve essere scritta e firmata di pugno dell'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, deve essere anche firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata di tutti i documenti prescritti, direttamente al comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai comandi di legione, accademia o scuola da cui dipendono.

Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute al comando generale della Regia guardia di finanza entro il termine utile, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, e gli aspiranti saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Analogamente saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, entro il termine loro assegnato, non restituiscano regolarizzati i documenti di cui è cenno nel successivo art. 4, quarto comma.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riportarsi, per cura dell'Ufficio di segreteria del Comando generale, in testa alle domande stesse.

La busta riportante il timbro suddetto sarà acclusa alla pratica.

Art. 4.

Salvo il disposto del successivo art. 5, ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal Prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Tale certificato deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora, per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *d*), tenga anche luogo del certificato di stato libero;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella cui circoscrizione ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve attestare l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) certificato di stato libero, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure, in caso di più residenze entro l'anno, certificato

del podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto;

g) atto di assenso, in carta bollata da L. 8, del padre o, in mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal Prefetto. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore. Gli aspiranti, ai quali non risultino ancora rilasciati dagli istituti scolastici i titoli originali, possono presentare in via provvisoria un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal preside dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1939-XVII tale certificato col diploma originale o con la copia notarile di questo. Ai concorrenti è consentito di presentare, oltre ai titoli di studio espressamente richiesti dal precedente art. 2, altri certificati — in carta legale ed autenticati — attestanti il possesso di titoli di studi superiori;

i) domanda diretta al competente Ministero, in carta bollata da L. 6, con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82, n. 3, lettera *a*), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare; certificato dell'esito di leva, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del Distretto militare, per quelli che abbiano soltanto concorso alla leva; certificato d'iscrizione sulle liste di leva, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal municipio e legalizzato dal Prefetto, per quelli che non abbiano ancora concorso alla leva. Qualora dal certificato dell'esito di leva risulti che il concorrente sia stato riformato o dichiarato rivedibile, sullo stesso atto deve essere riportato il motivo della riforma o della rivedibilità;

m) dichiarazione — scritta su carta semplice e firmata di pugno dell'aspirante — dalla quale risulti che il concorrente non fu espulso da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato — ivi compresi gli istituti militari — nè fu mai incorporato in istituti di correzione governativi,

n) titoli che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, all art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, ed agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179. Anche tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

Agli aspiranti residenti fuori del Regno è consentito di presentare, nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro i venti giorni successivi alla data di chiusura del concorso medesimo.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Qualora qualche documento fosse formalmente imperfetto, il Comando generale della Regia guardia di finanza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione dell atto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Scaduto il termine utile, non saranno accettati nuovi titoli, nè saranno consentite sostituzioni di documenti.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4, a condizione, per i primi, che a corredo della domanda presentino una copia del loro stato matricolare.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 6.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà e l'indicazione degli estremi dello stesso attestato.

Art. 7.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza, che a termine del precedente art. 3 è incaricato di ricevere le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato matricolare del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale suddetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 8.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma nel giorno che precede la prova scritta o in altro che, occorrendo, sarà comunicato tempestivamente dal Comando generale del Corpo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè visite superiori.

L'esito sarà comunicato agli interessati subito dopo la visita. Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato la riforma.

Per ogni visitato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione medica.

L'aspirante che non si presenti entro il giorno fissatogli, per essere sottoposto a visita medica, sarà considerato rinunciatario al concorso.

La composizione della Commissione medica sarà fissata dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

All'atto della presentazione alla Regia Accademia per la frequenza del corso, tutti i candidati saranno rivisitati dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia per accertare se siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita collegiale.

Art. 9.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di geografia (durata massima 20 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 20 minuti), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 10.

All'atto della visita medica e della presentazione alle prove di esame, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente, oppure la carta d'identità, o la propria fotografia munita di firma autenticata dal podestà del Comune di residenza e da un Regio notaio. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Saranno esclusi dal concorso i candidati sprovvisti di documento di riconoscimento.

Art. 11.

Al comandante generale della Regia guardia di finanza è data insindacabile facoltà di escludere dal concorso, senza specificarne i motivi, i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Regia accademia, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Art. 12.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che dal Comando generale della Regia guardia di finanza sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.
Il Comando generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 14.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

a) del comandante generale della Regia guardia di finanza o, in sua vece, del comandante in secondo del Corpo, presidente;
b) di un colonnello e di un altro ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;
c) di due insegnanti governativi negli istituti d'istruzione media di secondo grado;
d) di un capitano della Regia guardia di finanza, con le funzioni di segretario senza voto.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 16.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 14, nel giorno che sarà tempestivamente comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.
Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.
Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.
Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'inscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti nella prova scritta e nelle prove orali.
A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, dall'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, e dagli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.
La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 17.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso si intenderanno assegnati alla Accademia della Regia guardia di finanza in Roma dalla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.
L'allievo ufficiale che, entro il 31 marzo 1939-XVII, non provveda a sostituire il certificato provvisorio col diploma originale di studio o con la copia di questo, di cui è cenno alla lettera h) del precedente art. 4, potrà essere rinviato dalla Regia accademia.

Art. 19.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa militare soltanto per recarsi dalla propria sede alla Regia accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

di ammissione dei licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza.

CULTURA STORICA.

(*Prova scritta*).

1. La Rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la *Giovane Italia*. Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'Impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il Congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demo-socialistiche.
11. Il governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il regno di Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la Colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I Patti Lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

GEOGRAFIA.

(*Prova orale*).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.
Cenni sulle ère: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica:*

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno:*

Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque:*

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azione delle acque. Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo:*

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.

6. *Europa:* regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia:* configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia:* sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia. Africa:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe. Oceania:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

MATEMATICA.

(Prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(x \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli. Funzioni trigonometriche. Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani. Area di un triangolo.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1993)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

N.	Nome		Punti
1.	Gnutti Laura	con punti	66,25/100
2.	Cerè Maria	»	63,62/100
3.	Molinelli Maria	»	63,31/100
4.	Olivari Amabile	»	62,81/100
5.	Salvi Luigia	»	61,25/100
6.	Belleri Angela	»	58,25/100
7.	Faverzini Erminia	»	57,50/100
8.	Pizzamiglio Maria	»	56,75/100
9.	Corsini Silvia	»	56,25/100
10.	Poltronieri Luigia	»	56 —/100
11.	Dell'Avanzi Maria	»	55,92/100
12.	Panzi Angela	»	55,92/100
13.	Rabuffi Lucia	»	55,43/100
14.	Falconi Ines	»	55,31/100
15.	Rocco Maria	»	55,12/100
16.	Colonnelli Emma	»	54,75/100
17.	Anselmi Angela	»	54,12/100
18.	Magri Giulia	»	53,93/100
19.	Rovea Luigia	»	53,87/100
20.	Franzoni Ines	»	52,87/100
21.	Romagnoli Ilia	»	52,62/100
22.	Bariselli Rosa	»	52,25/100
23.	Borelli Elsa	»	51,87/100
24.	Picinoli Maria	»	51,87/100
25.	Bertoletti Margherita	»	51,75/100
26.	Vanni Linda	»	51,37/100
27.	Somarè Olga	»	50,93/100
28.	Mondoni Benvenuta	»	50,87/100
29.	Alberti Adelina in Spagnoli	»	50,87/100
30.	Zanini Paolina	»	50,87/100
31.	Tonni Domenica	»	50,87/100
32.	Maffeis Elvira	»	50,87/100
33.	Gnutti Maria	»	50,75/100
34.	Pirotti Caterina	»	50,75/100
35.	Fochi Maria	»	50,50/100
36.	Gerundo Ilda	»	50,50/100
37.	Cotti Elisabetta	»	50,50/100
38.	Lucini Maria	»	50,25/100
39.	Gulinelli Dorina	»	50,12/100
40.	Gobbi Valentina	»	50,12/100
41.	Pelati Laura	»	50,12/100
42.	Ballerini Emma	»	49,87/100
43.	Gasparini Lucrezia	»	49,62/100
44.	Ferrari Luigia	»	49,62/100
45.	Belletti Elisa	»	49,06/100
46.	Pocchiesa Antonia	»	48,87/100
47.	Aloisi Santina	»	48,81/100
48.	Almi Mercedes	»	48,81/100
49.	Celli Armida	»	48,75/100
50.	Tenedini Luigia	»	48,17/100
51.	Bertolotti Agnese	»	47,18/100
52.	Serafini Maria	»	47,12/100
53.	Secco Bianca	»	47,12/100
54.	Risso Rina	»	46,87/100
55.	Pedretti Caterina	»	46,87/100
56.	Fasanini Caterina	»	46 —/100
57.	Spatti Caterina	»	45,50/100
58.	Cabrini Jolanda	»	45,43/100
59.	Cavalca Roma	»	45,31/100
60.	Bongiorni Paola	»	45,12/100
61.	Garini Teresa	»	44,75/100
62.	Barelli Adele	»	44 —/100
63.	Boldini Giuseppina	»	43,93/100
64.	Buzi Fiorina	»	42,12/100
65.	Lighizzolo Editta	»	41,56/100
66.	Giarelli Bernardina	»	40,12/100
67.	Scardigli Giuseppina	»	39,87/100

Si dispone che la predetta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 8 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SALERNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto Prefettizio pari data e numero del presente, col quale si approva la graduatoria ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1936, le seguenti ostetriche che sono, quindi, designate per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. Gnutti Laura - Sarezzo.
2. Cerè Maria - Provaglio d'Iseo.
3. Molinelli Maria - Nuvolento.
4. Olivari Amabile - Roncadelle.
5. Salvi Luigia (senza sede perchè già assegnate quelle richieste).
6. Belleri Angela - Bovegno.
7. Faverzini Emilia - Pisogno.
8. Pizzamiglio Maria - Pozzolengo.
9. Corsini Silvia - Pompiano.
10. Poltronieri Luigia - Trenzano.
11. Dell'Avanzi Maria - Gargnano.
12. Panzi Angela - Borgosatollo.
13. Rabuffi Lucia - Lavenone.
14. Falconi Ines - Iseo.
15. Rocco Maria (senza sede perchè già occupate quelle richieste).
16. Colonnelli Emma - Darfo.
17. Anselmi Angela - Breno.
18. Magri Giulia - Corte Franca.
19. Rovea Luigia - Collio.
20. Franzoni Ines - Pedergnago Oriano.
21. Romagnoli Illa (senza sede perchè già assegnate quelle richieste).
22. Bariselli Rosa - Cimbergo Paspardo.
23. Borelli Elsa - Ossimo.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato, unitamente a quello di cui si fa menzione in narrativa, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 8 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SALERNO.

(1906)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Vista la deliberazione n. 71 del 26 aprile 1938, con la quale il commissario prefettizio al comune di Melilli dichiara dimissionaria volontaria del posto la levatrice condotta Mennillo Clementina;

Ritenuto che il detto provvedimento è stato reso esecutivo con provvedimento n. 10908 dell'11 maggio 1938-XVI;

Visti i propri decreti n. 3714 del 18 febbraio u. s., con i quali veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di levatrice condotta nei comuni di Melilli (frazione Villasmundo); Noto (frazione Frigintini e Testa dell'acqua) e Ferla e provveduto alla dichiarazione della vincitrice del concorso stesso, regolarmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Ritenuto che, in seguito alla dichiarazione di dimissionaria volontaria dal posto della levatrice Mennillo Clementina, viene a rendersi vacante, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dei predetti decreti, la condotta ostetrica di Melilli (Villasmundo);

Riesaminate le istanze di ammissione al concorso di cui sopra in relazione alla graduatoria delle idonee ed all'ordine di preferenza da esse manifestato per i singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che la signora Giuliano Giovanna fu Nicola, 4ª graduata, è stata la 2ª classificata per il comune di Melilli (Villasmundo) che è stato indicato come unica condotta preferita, per cui tale condotta deve attribuirsi alla medesima signora Giuliano;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, a modifica del decreto relativo alla dichiarazione di vincitrici sopracitato;

Decreta:

La signora Giuliano Giovanna fu Nicolò è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Melilli (frazione Villasmundo).

Il presente decreto, che sarà pubblicato a norma di legge, verrà notificato alla interessata a cura del commissario prefettizio di Melilli.

Siracusa, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(1907)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 10442 Sanità, in data 2 aprile 1938-XVI, col quale venne approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso provinciale per posti di ostetrica condotta, resisi vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV,

Tenuto conto, per quanto riguarda l'assegnazione delle sedi, delle indicazioni date dalle singole concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1. Favale Albina - La Maddalena.
2. Adami Regina - Senza assegnazio e di sede.
3. Savoia Elisa - Sassari (3ª condotta).
4. Ottaviani Leontina - Consorzio Bonnanaro-Borutta.
5. Marcellino Giovanna - Usini.
6. Peruzzo Gina - Buddusò (Capoluogo).
7. Varoli Rosa - Consorzio Bultei-Anela.
8. Pancin Erila - Cossoine.
9. Saiu Antonietta - Bortigiadas.
10. Secchi Andreana - Laerru.
11. Tomassi Dina - Consorzio Romana Monteleone-Roccadoria.
12. Piccirilli Libertas - Bottida.
13. Santagata Costantina - Osilo (frazione S. Vittoria e S. Lorenzo).
14. Bonani Maria - Martis.
15. Antongiovanni Ines - Alà dei Sardi.
16. Farbo Giuseppina - Mara.
17. Stanzani Ida - Tissi.
18. Arrica Caterinangela - Ittireddu.
19. Mudadu Elena - Torralba.

Sassari, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VELLA.

(1908)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.